



**Interreg**



UNION EUROPEENNE  
UNIONE EUROPEA

**SIGNAL**

MARITTIMO-IT FR-MARITIME

Fonds européen de développement régional  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

# T3.7.1 Piano di implementazione, gestione e ottimizzazione della rete distributiva del GNL

---

## PARTNER:

- REGIONE SARDEGNA-Industria
- CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE du VAR



La cooperazione al cuore del Mediterraneo  
La coopération au cœur de la Méditerranée

## ATTIVITA T3.7

# Definizione di un piano di implementazione, gestione ed ottimizzazione della rete distributiva del GNL nel territorio

Il seguente studio è stato sviluppato nell'ambito del Progetto SIGNAL - Strategie transfrontaliere per la valorizzazione del Gas Naturale Liquido, co-finanziato dal Programma INTERREG Marittimo Italia-Francia 2014-2020.

Informazioni sul documento	
<b>Codice prodotto</b>	T3.7
<b>Titolo prodotto</b>	Ridefinizione di un piano di implementazione, gestione ed ottimizzazione della rete distributiva del GNL nel territorio
<b>Codice Attività</b>	T3.7
<b>Titolo Attività</b>	Definizione di un piano di implementazione, gestione ed ottimizzazione della rete distributiva del GNL nel territorio
<b>Codice Componente</b>	T3
<b>Titolo Componente</b>	<b>Piano della rete distributiva e di trasporto del GNL nel territorio</b>
<b>Soggetto responsabile dell'Attività</b>	<b>Assessorato dell'Industria Regione Sardegna - CIREM Univ. Di Cagliari -</b>
<b>Responsabile scientifico di UNICA-CIREM per conto dell'Assessorato dell'Industria</b>	<b>Prof. Paolo Fadda</b>
<b>Coordinatore dello studio di UNICA-CIREM per conto dell'Assessorato dell'Industria</b>	<b>Ing. Federico Sollai</b>
<b>Soggetto responsabile della stesura del documento</b>	<b>REF-E SRL</b>
<b>Versione</b>	<b>FINALE</b>
<b>Data</b>	<b>19/11/2020</b>

Versione	Data	Estensore(i)	Descrizione modifiche
FINALE	19/11/2020	REF-E SRL	Revisione dati



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale ([CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/))

## Sommario

Indice delle figure .....	4
Indice delle tabelle.....	4
Abstract .....	5
1.Determinazione dei fabbisogni e localizzazione dei punti-rete .....	6
2.Identificazione dei punti di sbarco.....	16
3.Ricostruzione degli itinerari di minimo rischio incidentale .....	18
4.Bibliografia e sitografia.....	23

## Indice delle figure

Figura 1. Punti-rete destinati ad utenze fisse .....	8
Figura 2. Ipotesi di localizzazione delle stazioni di servizio GNL – scenario teorico .....	11
Figura 3. Ipotesi di localizzazione delle stazioni di servizio GNL – soluzione pratica .....	13
Figura 4. Ipotesi di localizzazione delle stazioni di servizio GNL – scenario pratico modificato.....	15
Figura 5. Porti di sbarco del GNL .....	17
Figura 6. Mappa del coefficiente di rischio associato al transito di un'autocisterna criogenica.....	19
Figura 7. Assegnazione di movimenti di autocisterne sugli itinerari di minimo rischio assoluto.....	21
Figura 8. Assegnazione di movimenti di autocisterne sugli itinerari di minimo rischio dal porto di Oristano .....	22

## Indice delle tabelle

Tabella 1. Ipotesi di localizzazione delle stazioni di servizio con vendita GNL autotrazione – scenario teorico .....	10
Tabella 2. Ipotesi di localizzazione delle stazioni di servizio con vendita GNL autotrazione – soluzione pratica .....	12
Tabella 3. Ipotesi di localizzazione delle stazioni di servizio con vendita GNL autotrazione – scenario pratico modificato .....	14

## Abstract

Il presente documento illustra i contenuti tecnico-scientifici approfonditi nell'ambito della consulenza a supporto dell'attività T3.7, finalizzata alla definizione di un piano di implementazione, gestione ed ottimizzazione della rete distributiva del GNL nel territorio Sardo.

Come indicato dal Capitolato, tale piano dovrà essere definito sulla base di una metodologia di ottimizzazione della rete distributiva e di trasporto del GNL dai porti e dalle aree di stoccaggio costiere verso le aree ed i punti di consumo interni dei diversi territori presi in esame (Sardegna, Corsica, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Isola d'Elba).

La metodologia sviluppata nel corso del progetto, esemplificata nei report T3.4 e T3.5 e illustrata sul piano teorico nel report T3.6, costituisce uno strumento generalizzato e generalizzabile, fruibile in modo estensivo su altre realtà.

Nel caso specifico della Regione Sardegna, essa forma la base idonea a definire un piano di implementazione, gestione ed ottimizzazione della rete distributiva del GNL, elaborato sui fabbisogni del sistema territoriale dell'isola, con riferimento, sia alle utenze civile che a quelle industriali, nonché all'autotrasporto merci.

L'illustrazione dei capisaldi per la definizione del suddetto piano prenderà le mosse dalla determinazione dei fabbisogni e della configurazione dei punti-rete (*capitolo 2*), per proseguire con l'identificazione dei porti di sbarco e delle relative aree di stoccaggio (*capitolo 3*) e, quindi, con la verifica degli itinerari di minimo rischio per la distribuzione via strada del GNL dai punti di origine/approvvigionamento a quelli di destinazione/consumo.

## 1. Determinazione dei fabbisogni e localizzazione dei punti-rete

L'analisi condotta nel Rapporto T3.3.1 sulla richiesta di GNL da soddisfare al 2030 con la distribuzione tramite autocisterne criogeniche presso i depositi satellite di GNL delle utenze finali (o per il rifornimento diretto dei serbatoi di imbarcazioni alimentate a GNL) ha consentito di stimare, nello scenario denominato "base", le richieste dei diversi comparti di consumi considerati nel caso della Sardegna: quella dei distributori di GNL e L-CNG, quella delle reti isolate alimentate a GNL, quella delle utenze industriali *off-grid*, e quella per il bunkeraggio *truck to ship*. Tale scenario è oggi condizionato da un elevato livello di incertezza connesso ai possibili ulteriori interventi regolatori previsti dalla legislazione.

I dati di questo scenario prevedono per il 2030 una richiesta tramite il down stream del GNL tramite la rete stradale di: 27.000 tonnellate per 9 distributori di GNL e L-GNC; 20.000 tonnellate per 20 utenze industriali *off-grid*; 12.000 tonnellate per 43 reti di distribuzione isolate alimentate a GNL; e 4.000 tonnellate per servizi di bunkeraggio *truck to ship* presso quattro punti di approdo attrezzati in altrettanti porti dell'isola. La richiesta complessiva al 2030 prevista dallo scenario "base" è quindi di 63.000 tonnellate all'anno di GNL da consegnare tramite autocisterne criogeniche che si riforniscono presso le facilities di truck loading presenti nei depositi costieri di GNL dell'isola.

### COMPONENTE INDUSTRIALE

Ai fini delle elaborazioni previste dal presente report lo scenario localizzativo delle utenze industriali *off-grid* dotate di deposito satellite di GNL rifornito da autocisterne criogeniche ipotizza che la richiesta complessiva per il settore industriale dello scenario "base" al 2030 sia pari a circa 20 kt/a di GNL ripartite tra 20 utenze, con un consumo medio annuo per utenza di circa 1.000 t/a di GNL.

Lo scenario di localizzazione dei consumi complessivi previsti dallo scenario base è stato costruito utilizzando i dati sui consumi industriali forniti dalla Regione Sardegna selezionando quelli riferibili ai settori di attività per i quali in base alle informazioni disponibili è prevedibile lo switching entro il 2030 dall'uso di prodotti petroliferi a quello del gas naturale tramite il downstream del GNL. L'uso dei dati forniti dalla Regione Sardegna ha consentito quindi costruire uno scenario realistico circa gli specifici settori di attività industriale, la localizzazione e i consumi specifici di ogni utenza considerata.

### COMPONENTE CIVILE


Ai fini delle elaborazioni previste dal presente report lo scenario delle reti di distribuzione isolate alimentate da depositi satellite di GNL riforniti da autocisterne criogeniche ipotizza che la richiesta complessiva per il settore civile dello scenario "base" al 2030 sia pari a circa 12 kt/a di GNL ripartite tra 43 reti isolate, con un consumo medio annuo per i relativi depositi satellite di circa 280 t/a di GNL.

Lo scenario di localizzazione dei consumi complessivi previsti dallo scenario base per il settore civile nel 2030 è stato costruito utilizzando le informazioni rese disponibili pubblicamente dalla principale società concessionaria delle reti di distribuzione in Sardegna circa i comuni nei quali è prevista l'attivazione del servizio di distribuzione del gas naturale. I consumi attesi delle reti isolate sono stati

differenziati in due classi di richiesta basate sulla consistenza demografico/abitativa dei centri in cui è attesa l'attivazione del servizio di distribuzione del gas naturale.

L'uso delle informazioni disponibili ha consentito quindi costruire uno scenario realistico circa, la localizzazione e i consumi specifici delle reti isolate a GNL considerate.

La posizione dei punti-rete fissi è indicata nella Figura 1



Elaborazione META  
 Figura 1. Punti-rete destinati ad utenze fisse

## COMPONENTE AUTOTRASPORTO

La localizzazione delle stazioni di servizio finalizzate alla vendita di GNL e L-GNC per autotrazione viene effettuata sulla base di due principali passaggi metodologici:

- stima di un assetto ottimale, sulla base delle stime del potenziale illustrate nel rapporto T3.3.1;
- confronto con le stazioni di servizio la cui entrata in esercizio è già prevista, e definizione dell'assetto risultante.

La stima dell'assetto ottimale viene effettuata rapportando il potenziale complessivamente stimato di 21,6 kt/anno ad una soglia di redditività di 3 kt/anno per ciascuna stazione di servizio, risultando in una rete distributiva per autotrazione di circa 7 punti rete.

Tali punti debbono ragionevolmente essere collocati lungo la rete viaria maggiormente utilizzata dai veicoli pesanti, che nel caso della Regione Sardegna, come evidenziato sempre nel rapporto T3.4, si articola in un numero piuttosto limitato di assi stradali, quali segnatamente i seguenti:

- SS131 "Carlo Felice" (112,4 Mvkm pesanti/anno, pari al 38,1% del totale di rete);
- SS131dcn "Nuorese" (40,4 Mvkm pesanti/anno, pari al 13,6% del totale di rete);
- SS130 "Iglesiente" (9,7 Mvkm pesanti/anno, 3,3% del totale di rete);
- SS597 "di Logudoro" (8,7 Mvkm pesanti/anno, 3,0% del totale di rete);
- SS729 "Sassari-Olbia" (7,5 Mvkm pesanti/anno, 2,6% del totale di rete);
- SS195 "Sulcitana" (7,3 Mvkm pesanti/anno, 2,4% del totale di rete).

Questi soli assi supportano un traffico pari a circa 186 Mvkm pesanti/anno, pari a circa il 63% dei consumi stimato per l'intera Regione Sardegna. Al di fuori di questo reticolo principale, i consumi si distribuiscono come segue:

- Città Metropolitana di Cagliari: 29,3 Mvkm pesanti/anno (9,9% del totale di rete);
- Provincia di Sud Sardegna: 36,4 Mvkm pesanti/anno (12,3%);
- Provincia di Oristano: 7,0 Mvkm pesanti/anno (3,6%);
- Provincia di Nuoro: 10,5 Mvkm pesanti/anno (2,4%);
- Provincia di Sassari: 27,4 Mvkm pesanti/anno (9,2%).

La massima copertura territoriale si ottiene ricercando una collocazione quanto più omogenea dei 7 distributori, che corrisponde anche a criteri di minimizzazione della distanza tra i punti di distribuzione (stazioni di servizio) e quelli di consumo effettivo.

Assumendo una numerosità di 7 punti, si può ipotizzare che ciascuna stazione di servizio includa nella propria area di pertinenza una porzione di rete primaria caratterizzata da un volume di traffico pari a  $296 : 7 = 42,3$  Mvkm pesanti/anno.

In prima approssimazione, tali punti sono stati localizzati lungo gli assi stradali primari sopra elencati, dove si concentra la maggior parte della domanda. Successivamente, per ogni zona:

- è stata estratta la rete stradale di riferimento e, sulla base dei flussi simulati, è stato calcolato il totale di vkm pesanti /anno che la interessano;
- è stato associato l'oggetto punto (stazione di servizio) accessibile col minor costo generalizzato.


Questo ha consentito di definire, per ogni distributore, non solo la corrispondente area di mercato, ma anche la domanda a essa sottesa, che come si osserva nella tabella seguente, varia tra 28,8 e 49,6 milioni di veicoli-km pesanti/anno (Tabella 1).

N	Localizzazione ipotizzata	Mvkm pesanti/anno
1	Sassari	43,4
2	Olbia	43,3
3	Macomer	45,3
4	Oristano (est)	28,8
5	Uras	49,6
6	Decimomannu	37,6
7	Quartu Sant'Elena	46,0
<b>TOT</b>		<b>294,0</b>

Fonte: elaborazione META

Tabella 1. Ipotesi di localizzazione delle stazioni di servizio con vendita GNL autotrazione – scenario teorico

La configurazione delle diverse aree di mercato è indicata in Figura 2.



*Elaborazione META*

Figura 2. Ipotesi di localizzazione delle stazioni di servizio GNL – scenario teorico

Sotto il profilo metodologico, la procedura di identificazione dei punti-rete di distribuzione del GNL sulla rete stradale, qui effettuata su base empirica, potrebbe essere affinata utilizzando uno specifico algoritmo di partizionamento ottimo del grafo in componenti connesse, per la cui descrizione si rimanda al report T3.6

Questa prima ipotesi deve comunque essere confrontata con l'insieme delle stazioni di servizio già previste sul territorio sardo, costituito da 4 ulteriori localizzazioni, tutte concentrate nel quadrante sud-ovest dell'isola:

- due all'interno del porto di Oristano;
- una nel Comune di Villacidro;
- una nel Comune di Uras.

La necessaria sintesi viene ottenuta adattando l'ipotesi iniziale alle localizzazioni già previste, ed in particolare:


- la stazione di rifornimento ipotizzata ad Est di Oristano viene sostituita da quelle previste all'interno del Porto;
- viene confermata la stazione di Uras;
- viene aggiunta la stazione di Villacidro

Lo scenario risultante si compone pertanto di 9 elementi, di cui 4 già previsti e 5 derivati dall'assetto teorico, che nell'insieme dovrebbero consentire di garantire una copertura del servizio sull'intero territorio regionale (Figura 3). In tale assetto, le stazioni di Oristano, Uras e Villacidro risultano penalizzate dalla forte vicinanza reciproca, con aree di mercato sempre inferiori ai 30 mvkm pesanti /anno (Tabella 2 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

N	Localizzazione ipotizzata	Mvkm pesanti/anno
1	Sassari	43,4
2	Olbia	43,3
3	Macomer	45,9
4-5	Oristano (S.Giusta)	28,3
6	Uras	26,0
7	Villacidro	25,3
8	Decimomannu	35,8
9	Quartu Sant'Elena	46,0
<b>TOT</b>		<b>294,0</b>

Fonte: elaborazione META

Tabella 2. Ipotesi di localizzazione delle stazioni di servizio con vendita GNL autotrazione – soluzione pratica



*Elaborazione META*


Figura 3. Ipotesi di localizzazione delle stazioni di servizio GNL – soluzione pratica

Ulteriori stazioni sono ipotizzabili al fine di ridurre le distanze medie dalla stazione più vicina. In particolare, un ulteriore punto di rifornimento a Nuoro potrebbe portare a una maggiore solidità della rete nel settore nord-est dell'isola. In quest'ultima ipotesi, si ha una riduzione delle aree di mercato di Olbia (33,8 Mvkm pesanti/ anno) e Macomer (28,8), e in misura minore di Quartu Sant'Elena (42,6) (Tabella 3 e Figura 4).

<b>N</b>	<b>Localizzazione ipotizzata</b>	<b>Mvkm pesanti/anno</b>
1	Sassari	43,4
2	Olbia	33,8
3	Nuoro	30,0
4	Macomer	28,8
5-6	Oristano (S.Giusta)	28,3
7	Uras	25,9
8	Villacidro	25,3
9	Decimomannu	35,9
10	Quartu Sant'Elena	42,6
<b>TOT</b>		<b>294,0</b>

Fonte: elaborazione META

Tabella 3. Ipotesi di localizzazione delle stazioni di servizio con vendita GNL autotrazione – scenario pratico modificato



Elaborazione META

Figura 4. Ipotesi di localizzazione delle stazioni di servizio GNL – scenario pratico modificato

## 2. Identificazione dei punti di sbarco


Allo stato attuale di sviluppo delle iniziative per l'approvvigionamento di GNL in Sardegna, l'unico porto caratterizzato da concrete prospettive di attuazione a breve delle infrastrutture necessarie allo sbarco di GNL è quello industriale di Santa Giusta in provincia di Oristano, in cui è attualmente in costruzione il deposito costiero da 10.000 m<sup>3</sup> di Higas (Gruppo Avenir LNG), la cui entrata in esercizio è attesa per il primo trimestre 2021. Sempre nel porto di S. Giusta è stato autorizzato un altro deposito costiero analogo proposto da Edison, Ma allo stato attuale non è prevedibile l'apertura dei cantieri per la realizzazione di questa infrastruttura

Sono in corso le procedure autorizzative per la realizzazione di altri due infrastrutture per l'approvvigionamento di GNL della Sardegna: una su iniziativa di IVI petrolifera per un terzo deposito costiero sempre nel porto di S. Giusta e un'altra su iniziativa di ISGAS Multiutilities nel porto canale di Cagliari. Per ambedue queste iniziative è ancora in corso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell'Ambiente e non sono prevedibili i tempi per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Se si considerano le iniziative di cui si hanno notizie pubbliche da parte dei potenziali promotori ma per le quali non sono state attivate le procedure autorizzative il quadro è costituito da: il progetto di deposito costiero del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari a Porto Torres e dai progetti per due terminali di rigassificazione galleggianti (FSRU) da realizzare rispettivamente nelle acque di Porto Vesme e in quelle di Porto Torres. Anche per tali potenziali iniziative non sono prevedibili i tempi per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Rispetto alla localizzazione presso il Porto di S. Giusta le altre verosimilmente possibili seppur in tempi non prevedibili, sono quelle di Porto Torres e nell'area di Cagliari.

La localizzazione di queste località di origine è rappresentata nella Figura 5



Elaborazione META  
 Figura 5. Porti di sbarco del GNL

### 3. Ricostruzione degli itinerari di minimo rischio incidentale

Dal punto di vista della sua configurazione spaziale, la rete distributiva GNL della Regione Sardegna può essere descritta attraverso:

- un insieme di **località di origine**, corrispondenti in sostanza ai **porti di sbarco**;
- un insieme di **località di destinazione**, corrispondenti ai **punti-rete** di vendita o utilizzo finale del prodotto, da ricondurre in pratica a singoli **impianti industriali**, a **depositi locali** rivolti alle utenze civili/terziarie, ovvero a **stazioni di servizio** finalizzate alla vendita di carburanti per autotrazione.

A questo proposito, si può evidenziare che, per loro stessa natura, il numero delle località di origine è destinato a risultare strutturalmente inferiore a quello delle località di destinazione. Ne risulta una matrice di incidenza rettangolare caratterizzata dalla prevalenza del numero di colonne sul numero di righe, a ciascuna delle quali potrà essere fatto corrispondere un problema di tipo SOMD (*Single Origin to Multiple Destination*), mentre l'insieme della matrice stessa rimanderà a un problema di tipo MOMD (*Multiple Origin to Multiple Destination*).


In ogni caso la ricerca degli itinerari di collegamento tra punti di origine e punti di destinazione può fare riferimento ad uno scenario di minimizzazione del rischio incidentale, inteso come prodotto di due fattori:

$$\text{rischio incidentale} = \text{probabilità di un sinistro} \times \text{danno potenziale}$$

dove la probabilità che si verifichi un sinistro è stimata sulla base delle statistiche della sicurezza stradale afferenti all'ultimo quinquennio disponibile (2014-2018), mentre il danno potenziale è determinato tenendo conto:

- della possibile presenza di automobilisti in transito al momento dell'incidente;
- dell'entità della popolazione residente entro una distanza di 50 m dal sito dell'incidente;
- dell'esistenza, all'intorno di tale sito, di aree a valenza ambientale, appartenenti alla rete Natura 2000.

Riportando il valore del danno potenziale ad opportuni valori economici, tratti da letteratura UE (Commissione EU 2019, ten Brink *et al*, 2011), è possibile classificare l'intera rete stradale sarda secondo un indicatore di rischio sociale associato al transito di autocisterne criogeniche (Figura 6).



Fonte: elaborazione META


Figura 6. Mappa del coefficiente di rischio associato al transito di un'autocisterna criogenica

L'indicatore di rischio, così determinato, può essere utilizzato come parametro per l'identificazione degli itinerari di minimo costo sociale da ciascuna località di origine a ciascuna località di destinazione.

Ipotizzando che il rischio incidentale rappresenti il parametro predominante della scelta (cioè non prendendo in considerazione i costi diretti di trasporto, sostenuti dalle imprese), e facendo riferimento al problema SOMD, ponderato sui movimenti di autocisterne con origine nel porto di Oristano Santa Giusta e destinazione in tutti i punti-rete, si ottiene il risultato evidenziato nella Figura 8.


In tale configurazione, il costo sociale associato al rischio di incidente di tutti i movimenti di autocisterne criogeniche è pari ad 4.488 €/anno.

Assumendo invece un problema di tipo MOMD, con attribuzione ad ogni punto-rete dello scalo accessibile al minimo rischio incidentale, si ottiene il risultato evidenziato nella Figura 7. Il costo sociale scende in questo caso a 3'784 €/anno, valore in realtà molto vicino al precedente. Ciò rispecchia il fatto che lo scalo di Santa Giusta, baricentrico rispetto al territorio insulare, prossimo alla SS131 e accessibile senza attraversare l'area urbana oristanese, rappresenta effettivamente il punto di origine ottimale per la maggior parte dei punti-rete sardi (le uniche eccezioni riguardano sostanzialmente ristretti bacini facenti capo all'area sassarese (meglio servibile da Porto Torres) e cagliaritana).



Fonte: elaborazione META

Figura 7. Assegnazione di movimenti di autocisterne sugli itinerari di minimo rischio assoluto



Fonte: elaborazione META

Figura 8. Assegnazione di movimenti di autocisterne sugli itinerari di minimo rischio dal porto di Oristano

## 4. Bibliografia e sitografia

- Bonvicini S., Leonelli P., Spadoni G., 1998, "Risk analysis of hazardous materials transportation: evaluating uncertainty by means of fuzzy logic", Journal of Hazardous Materials, 62; 59-74.
- Borghetti F., Gandini P., Studer L., Todeschini V., Pastorelli G., 2015, "Il SIIG per la mappatura del rischio associato al trasporto di sostanze pericolose: applicazione in aree vulnerabili del contesto lombardo," Convegno ASITA 2015, 167-174, ISBN/ISSN: 978-88-941232-2-7
- Bourse F., Lelarge M., Vojnović M., 2014, "Balanced Graph Edge Partition" Technical Report MSR-TR-2014-20, Microsoft Research, Redmond
- European Commission, *Handbook on external cost of transport* – January 2019 – V1.1
- Frank W.C., Thill J.-C., Batta R., 2000, "Spatial decision support system for hazardous material truck routing", Transportation Research C, 337-359.
- Gandini P., Borghetti F., Studer L., Iuliano R., Pastorelli G., 2015, "Assessment of areas exposed to damage by dangerous goods transportation. Application of Analytic Hierarchy Process method for land covers weighting", IEEE - ITSC 2015 Smart Mobility for Safety and Sustainability, ISBN: 978-1-4673-6595-6.
- Hendrickson B., Leland R., 1995, "A Multilevel Algorithm for Partitioning Graphs"; Proceedings of the 1995 ACM/IEEE conference on Supercomputing
- Krauthgamer R., Naor J., Schwartz R., 2009, "Partitioning Graphs into Balanced Components"; Proceedings of the 2009 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
- Leonelli P., Bonvicini S., Spadoni G., 2000, "Hazardous materials transportation: a risk-analysis-based routing methodology", Journal of Hazardous Materials, 71; 283-300.
- Liu L., 2017, "Study on Route Optimization of Methanol Safety Transportation Routing"; Chemical Engineering Transactions, vol.59; pp.1177-1182.
- Liverani M., 2005, "Appunti sui problemi di partizionamento ottimo di grafi in componenti connesse"
- Liverani M., 2014, "Partizionamento ottimo di grafi in componenti connesse"; dispense del corso di ottimizzazione combinatoria, Università di Roma Tre
- Makarychev K., Makarychev Y., 2014, "Nonuniform Graph Partitioning with Unrelated Weights", <https://arxiv.org/abs/1401.0699>
- Orso Giacone M., Bratta F., Gandini P., Studer L., 2012, "Dangerous goods transportation by road: a risk analysis model and a global integrated information system to monitor hazardous materials land transportation in order to protect territory, Chemical Engineering Transactions", vol. 26-2012, Cisap 5th International Conference on Safety & Environment in Process & Power Industry, ISSN: 1974-9791.
- Studer L., Gandini P., Borghetti F., Maja R., Todeschini V., 2012, "Improving knowledge of risk in Dangerous Goods Transport", XIX ITS World Congress, Vienna, Paper EU-00685.
- Studer L., Gandini P., Iuliano R., Borghetti F., Marchionni G., 2018, "Road users exposed to Harm from Transportation of dangerous goods – definition and estimation", Chemical Engineering Transactions, 67, 757-762 DOI: 10.3303/CET1867127
- Ten Brink P., Badura T., Bassi S., Daly, E., Dickie, I., Ding H., Gantioler S., Gerdes, H., Kettunen M., Lago, M., Lang, S., Markandya A., Nunes P.A.L.D., Pieterse, M., Rayment M., Tinch R., (2011). Estimating the Overall Economic Value of the Benefits provided by the Natura 2000 Network. Final Report to the

European Commission, DG Environment on Contract ENV.B.2/SER/2008/0038. Institute for European Environmental Policy / GHK / Ecologic, Brussels 2011

Wang H., Xiao G., Wei Z., 2013, "Optimizing Route for Hazardous Materials Logistics Based on Hybrid Ant Colony Algorithm", Discrete Dynamics in Nature and Society, ID752830



## **PROGETTO SIGNAL**

### **Programma Interreg Marittimo Francia – Italia 2014 -2020**

Supporto legale per la creazione di una società per azioni semplificata in vista dell'implementazione di una filiera di GNL nelle aree portuali e marittime

Consegnabile T3.7.1 : Piano di realizzazione, gestione e ottimizzazione della rete di distribuzione del GNL

# PATTO DI COLLABORAZIONE

**TRA I SOTTOSCRITTI :**

**PARTNER A**

Di seguito denominato « **PARTNER A** »  
o Partner « **Industriale** »,

**E**

**PARTNER B,**

Di seguito denominato « **PARTNER B** »,

**E**

**PARTNER C**

Di seguito denominato « **PARTNER C** »,

**E**

**PARTNER D**

Di seguito denominato « **PARTNER D** »,

Di seguito denominati collettivamente « **Partner Fondatori** » o le « **Parti** » e  
singolarmente una « **Parte** ».

**IN PRESENZA DI :**

**G**, società creata dai 4 partner di cui sopra,

Di seguito denominata « **Società** ».

## I- PREAMBULO – Definizione del progetto

I suddetti partner hanno collaborato alla realizzazione di un primo progetto nel sito ----- (il « **Progetto 1** ») e, se pertinente, sul sito ----- (il « **Progetto 2** ») per maggiori dettagli vedere l'**Allegato 1** (congiuntamente sotto il nome di « **Progetto** »), in virtù di un accordo di partenariato stipulato in data ----- e della sua clausola aggiuntiva.

La partecipazione alla creazione e allo sviluppo di un settore territoriale del COMBUSTIBILE GAS rientra infatti nelle missioni del PARTNER B, attinenti in particolare all'animazione del tessuto delle attività industriali, turistiche e portuali per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel dipartimento del VAR.

Dal canto suo, l'obiettivo del Partner A è quello di progettare, costruire, gestire e mantenere, direttamente o indirettamente, sul territorio francese, unità produttive di COMBUSTIBILE GAS destinate principalmente alla mobilità verde o all'Industria, e in relazione allo sviluppo della mobilità verde, offrendo al contempo il noleggio di veicoli alimentati a COMBUSTIBILE GAS e per i quali si occuperà della manutenzione

È in questo quadro che il PARTNER A e il PARTNER B hanno deciso di costituire una società per azioni semplificata dedicata alla realizzazione (finanziamento, fabbricazione, gestione e manutenzione) di infrastrutture COMBUSTIBILE GAS sul Territorio del VAR per soluzioni di mobilità marittima e terrestre e la cui ragione sociale è G (la Società).

In tale contesto, hanno chiesto al PARTNER C di assumere una partecipazione come investitore finanziario nella Società di progetto, affiancato dal PARTNER D.

I " Partner Fondatori" di cui sopra hanno deciso, in considerazione delle loro qualità in quanto soggetti contraenti ("intuitu personae"), di unire le loro competenze industriali, commerciali e finanziarie nella Società e di organizzare con il presente accordo i rispettivi ruoli, diritti e obblighi nel funzionamento della Società, che saranno dettagliati in appendice. A questo proposito, hanno redatto il presente accordo (il « **Patto** »)

Le Parti hanno infatti scelto di associarsi in questo progetto sfruttando le competenze complementari di cui dispongono.

Il ruolo di progettista/costruttore/operatore/sviluppatore del Progetto da parte del PARTNER A e/o delle sue Collegate (come di seguito definite) sono condizioni determinanti per l'ingresso del PARTNER A nel capitale della Società.

Ciò, indipendentemente dalle disposizioni statutarie della Società, le Parti desiderano specificare i termini e le condizioni dei loro rapporti di collaborazione all'interno della Società.

In via preliminare, va ricordato che:

(i) Al completamento definitivo dei conferimenti in denaro, il capitale sociale della Società sarà distribuito come segue:

- il PARTNER A detiene [\*] azioni ordinarie che rappresentano, immediatamente o in futuro, il 51,00% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società ;
- il PARTNER B detiene [\*] azioni ordinarie che rappresentano, immediatamente o in futuro, il 24,00% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società;
- il PARTNER C detiene [\*] azioni ordinarie che rappresentano, immediatamente o in futuro, il 24,00% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società;
- il PARTNER D detiene [\*] azioni ordinarie che rappresentano, immediatamente o in futuro, l'1,00% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società.

Lo scopo della **Società G** è la costruzione e la gestione di impianti di produzione di COMBUSTIBILE GAS verde (come di seguito definiti) nella regione del Var ad uso di trasporto, industriale e/o logistico; la vendita di COMBUSTIBILE GAS per applicazioni marittime, logistiche industriali e di mobilità dei veicoli terrestri; l'acquisto e il noleggio in tutte le sue forme di veicoli terrestri alimentati a COMBUSTIBILE GAS per uso proprio e/o per uso esterno alla Società; la manutenzione dei veicoli alimentati a COMBUSTIBILE GAS; il finanziamento, la progettazione/costruzione e la gestione/manutenzione delle unità produttive di COMBUSTIBILE GAS e delle stazioni di ricarica di COMBUSTIBILE GAS abbinata o meno ad un'unità produttiva di COMBUSTIBILE GAS.

E, più in generale, qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, civile, mobiliare o immobiliare che possa essere direttamente o indirettamente connessa all'oggetto sociale di cui sopra o tale da favorire direttamente o indirettamente l'oggetto sociale della Società o qualsiasi oggetto simile o correlato.

(ii) È intenzione delle parti che la Società proceda alla costruzione del Progetto, al suo finanziamento, al suo funzionamento e alla sua gestione.

## **II- DEFINIZIONI**

In questo Patto sono così definiti i seguenti termini ed espressioni, senza distinzione a seconda che siano usati al singolare o al plurale, nominativi o coniugati:

« <b>Azioni</b> »	indica tutte le azioni della Società detenute fino ad oggi dai Soci Fondatori come indicato nel preambolo, che rappresentano, immediatamente o in futuro, il 100% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società, nonché le azioni aggiuntive che possono essere emesse, in conformità ai termini del Patto e dello Statuto, dalla Società;
« <b>Attività concorrenziali</b> »	significa: Attività simili a quelle elencate nell'oggetto sociale della Società

<b>Società Collegata</b>	<p>si intende,</p> <p>(a) per ogni Partner, diverso dal PARTNER C :</p> <p>(i) qualsiasi persona fisica o giuridica che, direttamente o indirettamente, controlla un Partner, o,</p> <p>(ii) è Controllato da un Partner, o</p> <p>(iii) è Controllato da qualsiasi persona che controlla un Partner;</p> <p>(b) per il PARTNER C: (i) qualsiasi società Controllata direttamente o indirettamente dal PARTNER C, e (ii) qualsiasi veicolo di investimento, compresi i fondi di investimento posseduti o gestiti esclusivamente dal PARTNER C o da una società Controllata, direttamente o indirettamente, dal PARTNER C, nonché (iii) _____, qualsiasi entità da essa Controllata, e (iv) qualsiasi struttura di investimento, compresi i fondi di investimento posseduti o gestiti esclusivamente da _____ o da un'entità Controllata da _____; fermo restando che il termine « Controllo », « Controllante » o « Controllante » deve essere inteso, ai fini del presente paragrafo (b), come la detenzione, diretta o indiretta, di oltre il 50% del capitale e/o dei diritti di voto ;</p>
« <b>Approvazione</b> »	ha il significato che gli viene attribuito dall'articolo 12.6 dello Statuto;
« <b>Allegato</b> »	significa un allegato al Patto;
« <b>Articolo</b> »	significa un allegato al Patto;
« <b>Socio Inadempiente</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 17.1.1;
« <b>Partner Industriale</b> »	ha il significato che gli viene attribuito nell'identificazione delle Parti;
« <b>Socio Maggioritario</b> »	significa qualsiasi Partner che, da solo o con qualsiasi Collegata, detiene più del 34% dei Titoli della Società;

« <b>Socio Recedente</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 23.3;
« <b>Partner Fondatori</b> »	ha il significato che gli viene attribuito nell'identificazione delle Parti;
« <b>Partner non Inadempienti</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 17.1.1;
« <b>Partner</b> »	significa i Partner Fondatori, così come qualsiasi altra persona che diventerebbe un socio effettivo della Società, in conformità con i termini del Patto e dello Statuto;
« <b>comunicazione di Trasferimento</b> »	ha il significato che gli viene attribuito dall'articolo 12.5 dello Statuto;
« <b>Partner D</b> »	ha il significato che gli viene attribuito nell'identificazione delle Parti;
« <b>Beneficiari</b> »	ha il significato che gli viene attribuito dall'articolo 16.1 o dall'articolo 16.2, a seconda dei casi;
« <b>Caso di Blocco</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 23.1.1;
« <b>PARTNER B</b> »	ha il significato che gli viene attribuito nell'identificazione delle Parti;
« <b>PARTNER C</b> »	ha il significato che gli viene attribuito nell'identificazione delle Parti;
« <b>Cedente</b> »	indica il titolare dei Titoli di cui è previsto il trasferimento;
« <b>Cessionario</b> »	indica il beneficiario di un previsto o effettivo Trasferimento di Titoli ;
« <b>Cambiamento di Controllo</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 16.2;
« <b>Comitato Direttivo</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 22;
« <b>Controllo</b> »	significa, salvo diversa definizione espressa nel Patto, il controllo ai sensi dell'articolo L.233-3, I, del Codice di Commercio francese compreso dei suoi derivati « <b>Controllato</b> », « <b>Controllante</b> », ecc;
« <b>Decisione Bloccata</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 23.1.2 ;

« <b>Decisione</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 17.1.1 ;
« <b>Grave Inadempienza</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 17.1.1 ;
« <b>Diritto di Cessione Congiunta o Proporzionale</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo <b>Erreur ! Source du renvoi introuvable.</b> ;
« <b>Diritto di Cessione Congiunta o Totale</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo <b>Erreur ! Source du renvoi introuvable.</b> ;
« <b>Diritto di Prelazione</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 12.5 dello Statuto ;
« <b>PARTNER A</b> »	ha il significato che gli viene attribuito nell'identificazione delle Parti;
« <b>Esperto</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 18 ;17.2.2
	(i)
« <b>Impianti</b> »	Unità di produzione di GAS COMBUSTIBILE e stazioni di ricarica nei Siti, abbinata o meno alle unità di produzione, compresi in particolare edifici, impianti e attrezzature;
« <b>Giorno</b> »	significa un giorno diverso da un sabato, una domenica o un giorno festivo;
« <b>Fiduciario</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 26 ;
« <b>Métropole</b> »	si riferisce all'istituzione pubblica della cooperazione intercomunale con il proprio sistema fiscale denominato "Toulon-Provence-Méditerranée" creato con decreto n. 2017-1758 del 26 dicembre 2017;
« <b>Notifica di Opzione di Cambiamento di Controllo</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 17.2.2 ;
« <b>Notifica dell'Opzione di Inadempimento</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 17.1.2 ;

« <b>Notifica di Cambiamento di Controllo</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 17.2.2 ;
« <b>Notification de Transfert</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 13 ;
« <b>Opzione Call</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 17.1.1 ;
« <b>Option de Vente Contrôle</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo <b>Erreur ! Source du renvoi introuvable.</b> ;
« <b>Opzione Pull</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 17.1.1 ;
« <b>Patto</b> »	ha il significato che le viene attribuito nel preambolo della presente legge e comprende il preambolo, gli allegati e le eventuali successive modifiche;
« <b>Business Plan</b> »	indica il business plan della Società come riportato nell' <b>Allegato 3</b> ;
« <b>Presidente</b> »	designa il Presidente della Società ai sensi dell'articolo L. 227-6 del Codice di Commercio;
« <b>Progetto 1</b> »	ha il significato che gli viene attribuito nel preambolo del Patto;
« <b>Progetto 2</b> »	ha il significato che gli viene attribuito nel preambolo del Patto;
« <b>Progetto</b> »	ha il significato che gli viene attribuito nel preambolo del Patto;
« <b>Sito</b> »	indica l'area geografica che ospita - o che probabilmente ospiterà - le strutture elencate nell' <b>Allegato 1</b> ;
« <b>Situazione di Blocco</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo <b>Erreur ! Source du renvoi introuvable.</b> ;
« <b>Statuto</b> »	indica lo Statuto della Società di cui all'Allegato 4, aggiornato, a seconda dei casi, regolarmente in conformità con le sue disposizioni e con quanto previsto dal Patto ;
« <b>Garanzia</b> »	significa tutti i privilegi, ipoteche, pegni, e, più in generale, tutte le restrizioni di qualsiasi natura, sia per accordo che per legge, sul diritto al Trasferimento;
« <b>Terzi</b> »	indica qualsiasi persona fisica o giuridica o entità che non sia un Partner né una Società Collegata ;

« <b>Titoli</b> »	indica le Azioni e qualsiasi altro Valore Mobiliare Trasferibile che la Società può emettere;
« <b>Libero Trasferimento</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo <b>Erreur ! Source du renvoi introuvable.</b> ;
« <b>Trasferimento</b> »	significa, (i) qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito che comporti la scissione, la divisione o la cessione della proprietà (o della nuda proprietà, o dell'usufrutto) di un Titolo, per qualsiasi motivo e in qualsiasi forma e, in particolare, senza che questo elenco sia esaustivo, nell'ambito di un trasferimento, scambio, conferimento (compreso il conferimento parziale degli attivi), (i) una fusione o scissione, un prestito, una distribuzione in natura, un trust, tramite appalto pubblico, in virtù di una decisione del tribunale, in caso di devoluzione di un patrimonio o di liquidazione di beni comuni (ii) qualsiasi cessione o rinuncia individuale a un diritto di sottoscrizione preferenziale, di scambio o di assegnazione in relazione a un Titolo, nonché la concessione di eventuali Garanzie sui Titoli; e include il suo derivato « <b>Trasferimento</b> »;
« <b>Prezzo di Mercato</b> »	ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 18 ;
« <b>Strumento Finanziario</b> »	significa (i) le Azioni e ogni altro titolo, dando il diritto, immediatamente o in futuro, ad una parte del capitale sociale e/o dei diritti di voto della Società, in particolare, e senza che questa lista sia esaustiva, mediante conversione, scambio, rimborso, presentazione o esercizio di un warrant, così come (ii) ogni diritto o warrant per l'assegnazione o la sottoscrizione relativi a tali Azioni o Titoli.

## **DI CONSEGUENZA, È STATO CONCORDATO QUANTO SEGUE:**

### **1. OGGETTO DEL PATTO**

Il Patto Parasociale ha lo scopo di definire, in particolare, i termini e le condizioni per la gestione e il funzionamento della Società, per il trasferimento dei Titoli e, più in generale, per assicurare il regolare funzionamento della Società.

### **2. DURATA DEL PATTO**

Il Patto entra in vigore alla data della firma e per un periodo di VENTI (20) anni.

Un anno prima della fine del Patto, le Parti si riuniranno per determinare di comune accordo l'eventuale prosecuzione del Patto.

Il Patto cesserà di avere effetto nei confronti di qualsiasi Parte che abbia Trasferito tutti i Titoli di sua proprietà, ma solo a partire dal giorno in cui abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi e gli siano stati concessi tutti i diritti previsti dal Patto. Essa resta in vigore tra le altre Parti.

In conformità alle disposizioni del Patto, i diritti e gli obblighi delle Parti la cui durata è superiore a quella del Patto stesso continueranno a sussistere nonostante la risoluzione del Patto. In particolare, tutti gli obblighi, il cui punto di partenza e la cui durata sono stabiliti nel Patto rimarranno in vigore indipendentemente dalla sua durata e/o derivanti dal suo adempimento o dal mancato adempimento prima della sua scadenza.

Inoltre, il Patto sarà risolto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- accordo unanime delle Parti per porre fine al Patto;

O

- scioglimento della Società;

In caso di recesso di uno dei Partner, sarà redatto un emendamento per registrare il Trasferimento dei Titoli detenuti dal Cedente, la sostituzione del Cessionario e il mantenimento di tale Patto con il Cessionario in applicazione del seguente Articolo 3.

### **3. ADESIONE AL PATTO**

#### **3.1 Adesione in relazione a un Trasferimento di Titoli**

Nel caso in cui una delle Parti Trasferisca a un Terzo o a una Società Collegata tutti o parte dei Titoli che detiene nella Società, conformemente alle condizioni del Patto e

alle clausole di accettazione e di prelazione previste dallo Statuto, il Terzo o la Società Collegata devono aderire al Patto nel momento stesso in cui il previsto Trasferimento viene portato a termine.

L'adesione di tale Terza Parte o Società Collegata al Patto deve essere fatta per iscritto con effetto immediato, senza alcuna riserva sul Patto nella sua integralità, in mancanza di questa condizione, il suddetto Trasferimento risulterebbe inapplicabile nei confronti dei Soci e della Società.

Ogni Terzo o Società Collegata che abbia aderito al Patto, in conformità a quanto sopra, sarà soggetta, ai fini della sua applicazione, agli stessi diritti e obblighi del suo Cedente e integrerà la categoria di Partner alla quale il Cedente appartiene o apparteneva. Beneficerà degli stessi diritti e sarà vincolato dagli stessi obblighi del Partner assegnatario. Qualora il Cedente detenga ancora Titoli, i diritti e gli obblighi relativi al finanziamento della Società o relativi a Titoli della categoria cui appartengono il Cedente e il Cessionario (o i Cessionari) saranno distribuiti, ove ciò sia necessario per l'adempimento della stipula, in proporzione al numero di Titoli detenuti da ciascuno di essi. \*Qualora il Patto preveda una percentuale minima di Azioni detenute da un Socio, essa deve essere valutata in relazione ad un Socio e non in relazione alla categoria a cui il Partner appartiene.

### **3.2 Adesione in relazione ad una sottoscrizione di titoli**

Inoltre, nessuna sottoscrizione di Azioni della Società da parte di un Terzo o di una Società Collegata può essere effettuata prima che il Terzo abbia aderito al Patto, essendo la sua appartenenza ad una categoria di associati definita di comune accordo tra le Parti.

### **3.3 Clausole comuni**

I trasferimenti o le sottoscrizioni di Titoli effettuati in violazione delle disposizioni del Patto e/o delle clausole di approvazione e di prelazione previste dallo Statuto saranno inapplicabili nei confronti degli altri Azionisti e della Società e non potranno essere riportati nel registro degli Azionisti e nel registro dei movimenti dei titoli della Società.

Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Parti conferiscono alla Società un mandato irrevocabile per ottenere l'adesione di Terzi o di Società Collegate in loro nome e per loro conto secondo il modello di cui all'**Allegato 5**. Di conseguenza, la semplice firma da parte della Società di una copia del Patto e/o di una modifica del Patto sottoscritto anche da detta Terza Parte o Società Collegata sarà considerata come una firma di tutte le Parti.

La Società avrà inoltre pieni poteri di modificare il Patto per includere il nome del Terzo e tutte le Parti saranno vincolate dalle modifiche così apportate.

Una copia del Patto modificato e del corrispondente atto di adesione sarà quindi notificata a ciascuna delle Parti dalla Società.

#### **4. SUPREMAZIA DEL PATTO**

Il presente Patto sostituisce tutti gli altri patti o protocolli precedentemente conclusi da alcune o da tutte le Parti e aventi lo stesso oggetto.

Le disposizioni del presente Patto prevarranno in caso di incompatibilità con le disposizioni di altri eventuali accordi conclusi tra i soci, incluso lo Statuto.

Infine, le Parti del presente Patto dichiarano di non aver stipulato e si impegnano a non stipulare alcun accordo o intesa con terzi in relazione alla Società o ai suoi Titoli a condizioni incompatibili con le disposizioni del presente Patto.

#### **COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO**

#### **5. CARATTERISTICHE E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ'**

##### **5.1 Caratteristiche della Società**

La Società assume la forma di società per azioni semplificata per tutto il periodo della sua durata.

L'oggetto sociale della Società sarà quello indicato nel paragrafo (ii) del preambolo del Patto.

Il capitale sociale della Società alla data odierna è pari a [...] euro, così ripartito:

<b>PARTNER</b>	<b>NUMERO DI AZIONI</b>	<b>PERCENTUALE DEL CAPITALE E DEI DIRITTI DI VOTO</b>
<b>PARTNER A</b>	000	51,00 %
<b>PARTNER B</b>	000	24,00 %
<b>PARTNER C</b>	000	24,00 %
<b>PARTNER D</b>	000	1,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>000</b>	<b>100,00 %</b>

## 5.2 Amministrazione della Società

Le Parti convengono che la Società sarà guidata da un Presidente nominato dalla collettività dei soci per un periodo di 3 anni fiscali. Il mandato del Presidente è rinnovabile alle stesse condizioni di quello in vigore al momento della sua nomina.

Il primo Presidente è nominato dallo Statuto relativo alla costituzione della Società nel corso della sua formazione.

Le Parti convengono che il primo Presidente sarà \_\_\_\_\_.

Il Presidente sarà poi nominato, su proposta del Partner Industriale, dalla collettività dei soci.

Il Presidente è membro di diritto del Comitato Direttivo senza voto decisivo. Il Presidente sarà annoverato tra i rappresentanti dei Soci nel Comitato Direttivo e si riterrà automaticamente dimesso dalla carica di Membro nel caso in cui la sua carica di Presidente della Società venga a cessare per qualsiasi motivo.

Se il Presidente è una persona fisica, il Partner Industriale è responsabile in solido per il rispetto da parte del Presidente degli obblighi previsti dallo Statuto e dal Patto. Se il presidente è una persona fisica, deve fornire la prova dell'assicurazione di responsabilità civile al più tardi alla data della sua nomina. Ogni Presidente che sia una persona giuridica deve nominare un rappresentante permanente.

Nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Patto Parasociale (in particolare nei limiti dei poteri conferiti al Comitato Direttivo), il Presidente della SAS avrà i più ampi poteri per agire in ogni circostanza per conto della Società.

La carica di Presidente non sarà remunerata.

Le spese ragionevoli sostenute dal Presidente nell'esercizio delle sue funzioni sono rimborsate dalla Società su presentazione di una prova debitamente comprovata, fermo restando, tuttavia, che ogni spesa superiore a cinquecento (500) euro e/o superiore a mille (1.000) euro al netto dell'IVA per un periodo di 12 mesi deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Direttivo.

Il Presidente (e il suo rappresentante permanente se il Presidente è una persona giuridica) può essere licenziato ad nutum, senza preavviso né compenso, per (a) decisione della comunità dei soci e (b) in caso di violazione dei suoi poteri, dal Comitato Direttivo. Inoltre, in caso di nomina di una persona fisica come rappresentante del Presidente in quanto persona giuridica, non appena non vi sia più consenso tra i soci riguardo alla sua persona, il Presidente in quanto persona giuridica si impegna a sostituirlo.

In caso di violazione da parte del Presidente dei suoi poteri così come definiti e delimitati dalla legge, dallo Statuto e dal Patto (in particolare per quanto riguarda i poteri conferiti al Comitato Direttivo), i soci diversi dal Partner Industriale possono,

previa formale comunicazione per porre rimedio a tale violazione rimasta priva di effetti per un periodo di dieci (10) giorni di calendario, convocare il Comitato Direttivo ai fini della revoca del Presidente, se persona fisica, o della sostituzione del suo rappresentante permanente, se il Presidente è una persona giuridica.

Qualora il Presidente non ponga rimedio a tale violazione entro il suddetto termine, ciascuno dei Partner si impegna fare in modo che i membri del Comitato Direttivo:

- (i) adottino tutte le misure per attuare la partenza del soggetto in questione, compresa, se necessario, la convocazione di una riunione del Comitato Direttivo, e
- (ii) se il Presidente è una persona giuridica, avendo nominato un rappresentante permanente, procedano alla sua sostituzione nel modo più sollecito possibile, oppure
- (iii) se il Presidente è una persona fisica, votino a favore della rimozione dell'interessato dalla carica.

## **6. FINANZIAMENTO AZIENDALE E BUSINESS PLAN**

### **6.1 Finanziamento della Società**

Le Parti decidono di consultarsi e negoziare in buona fede al fine di determinare i termini e le condizioni finanziarie, legali e fiscali più appropriati per il finanziamento della Società attraverso equity e/o quasi-equity (contributi in conto capitale e in conto corrente) e assistenza esterna.

Le Parti cercheranno di ottenere condizioni di finanziamento in conformità alle pratiche di mercato e al Business Plan, fissando di comune accordo un tetto massimo per i suddetti impegni di capitale e quasi-equity, che saranno inoltre distribuiti tra i soci in proporzione alla loro proprietà del capitale.

Il finanziamento equity e quasi-equity sarà un finanziamento di progetto senza ricorso contro i Partner. Le Parti perseguono l'obiettivo che nessuna restrizione (in particolare la Garanzia) relativa alla partecipazione del PARTNER C al capitale della Società sia richiesta nell'ambito di un concorso pubblico.

Il Progetto 1 e il Progetto 2 daranno luogo ad un aumento di capitale alla pari con diritti di sottoscrizione in via privilegiata secondo le condizioni definite nel Business Plan.

Ogni aumento di capitale sarà subordinato al soddisfacimento delle seguenti condizioni preliminari:

- (i) Il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione e il funzionamento dell'impianto (in particolare, l'autorizzazione ad occupare il pubblico dominio o ad utilizzarlo); e
- (ii) limitatamente al Progetto 1, la finalizzazione dell'acquisto dalla Société di GAS COMBUSTIBILE secondo il Business Plan da parte della Métropole o di un suo delegato; oppure
- (iii) limitatamente al Progetto 2, autorizzazione preliminare del Comitato Direttivo.

Il capitale sociale sarà interamente sbloccato al momento della sottoscrizione da parte del Partner.

Le Parti si impegnano, in qualità di Partner della Società, a partecipare al finanziamento della Società anche mediante l'erogazione di anticipi in conto corrente alla Società, secondo le esigenze di quest'ultima, secondo quanto previsto dal Business Plan, ed entro i seguenti limiti massimi:

PARTI	IMPORTO MASSIMO DEGLI ANTICIPI IN CONTO CORRENTE DI CIASCUNA PARTE
PARTNER A	Importo in lettere (in cifre) euro
PARTNER B	Importo in lettere (in cifre) euro
PARTNER C	Importo in lettere (in cifre) euro
PARTNER D	Importo in lettere (in cifre) euro
TOTALE	Importo in lettere (in cifre) euro

Le Parti concordano sul fatto che gli importi massimi che ciascuna Parte deve versare per il Progetto nell'ambito di tali anticipi in conto corrente non possono in alcun caso superare gli importi massimi di cui al presente articolo, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Qualsiasi pagamento da parte di un Socio deve essere effettuato a condizione che gli altri Soci paghino le loro rispettive quote, in caso contrario la Società sarà tenuta a rimborsare gli importi così versati dai Soci.

I rispettivi impegni di ciascun Socio in relazione agli anticipi di conto corrente concessi alla Società risulteranno dalla regolarizzazione di un unico e medesimo accordo di conto corrente, il cui modello è accluso come **Allegato 6**.

Le Parti si impegnano a rispettare tutti i vincoli e le formalità di legge per l'erogazione dei contributi necessari allo svolgimento delle operazioni di cui sopra e relativi in particolare al rispetto dell'approvazione degli accordi regolamentati.

## 6.2 Business Plan

Le Parti hanno redatto un Business Plan della Società per lo sviluppo e l'esercizio dell'attività della Società che è accluso come **Allegato 3** e che è stato approvato da tutte le Parti.

### **6.3 Finanziamento di nuovi impianti**

Nel caso in cui il Comitato Direttivo autorizzi il coinvolgimento della Società in un progetto per un nuovo Impianto, quest'ultimo darà luogo alla redazione di un nuovo Allegato al presente Patto, per stabilirne il contesto operativo, il contesto contrattuale, gli obiettivi finanziari e i termini e le condizioni di eventuali sovvenzioni.

I Partner Fondatori stabiliscono i seguenti principi di funzionamento:

Si conviene che, salvo diversa disposizione dei Soci negli allegati specifiche per ogni nuovo progetto di Installazione, gli anticipi in conto corrente saranno effettuati in proporzione alla partecipazione dei Soci al capitale della Società ed entro il limite di un massimale stabilito di comune accordo tra i Soci. Per qualsiasi progetto di nuovo impianto che dia luogo a un finanziamento esterno, i Soci faranno del loro meglio per prevedere un principio di finanziamento del progetto senza ricorso contro i Soci. A nessuno di loro sarà richiesto di fornire alcun finanziamento, garanzia o collaterale in relazione al nuovo progetto, se non come espressamente previsto nel presente Patto, se non diversamente concordato per iscritto.

Il completamento degli investimenti per ciascun nuovo Impianto all'interno della Società sarà subordinato alla condizione preliminare dell'aggiornamento del Business Plan.

L'investimento e la remunerazione saranno effettuati a parità di trattamento tra i Soci (in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale), al fine di tutelare i comuni interessi di gestione della Società.

Qualsiasi iniziativa di nuovo impianto deve dar luogo a un accordo di impegno da parte del Comitato direttivo, sulla base dei seguenti elementi:

- Investimento totale stimato, in euro, IVA esclusa e comprensivo di tutte le imposte, con il dettaglio del costo della fase di sviluppo;
- Importo massimo di capitale proprio o quasi-equity (anticipi di conto corrente, ecc.) per ogni Socio ;
- Progetti o principali termini e condizioni dei contratti e dei subappalti di primo livello relativi al nuovo Impianto ;
- Importo dell'eventuale sovvenzione o delle eventuali sovvenzioni.

- Importo e principali termini e condizioni dell'eventuale finanziamento bancario esterno,
- Tasso di rendimento dell'investimento (ROR) del progetto in %.

#### **6.4 Superamento del fabbisogno finanziario**

Nessuna modifica può essere apportata all'ammontare dei rispettivi impegni delle Parti come indicato nel Business Plan iniziale senza il consenso unanime delle Parti.

In caso di superamento dei requisiti di finanziamento previsti nel Business Plan iniziale, le Parti si consulteranno per valutare ulteriori finanziamenti o contributi o, a seconda dei casi, la liquidità del loro investimento o lo scioglimento della Società. Se non diversamente stabilito nel presente documento, nessuna delle Parti può essere costretta o ritenuta responsabile a fornire finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel piano di finanziamento iniziale.

### **7. IMPEGNO DEL PARTNER INDUSTRIALE**

Per tutto il periodo di validità del Patto, il Partner Industriale si impegna a dedicare il tempo e le risorse necessarie per la gestione e l'andamento degli affari della Società.

### **FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA**

#### **8. POLITICA DEI DIVIDENDI**

Le Parti si impegnano a massimizzare la distribuzione dei dividendi nel rispetto delle condizioni e dei limiti eventualmente previsti dalla documentazione finanziaria e dei vincoli legati all'autofinanziamento della Società. A tale riguardo, ciascuna delle Parti si impegna a votare a favore di qualsiasi proposta di distribuzione di dividendi, fermo restando il rispetto dei principi enunciati nel presente Articolo.

#### **9. SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DEI SOCI**

I Soci beneficeranno del diritto permanente di mantenere la loro percentuale di partecipazione (diritti di voto e/o diritti finanziari) nella Società in conformità con le disposizioni dell'Articolo L. 225-132 del Codice di Commercio francese.

Di conseguenza, i Soci e la Società si impegnano, in caso di aumento del capitale sociale della Società, immediato o differito, attraverso l'emissione di Titoli, a garantire a ciascun Socio la possibilità di sottoscrivere l'aumento di capitale in questione o un ulteriore aumento di capitale ad essi riservato, alle stesse condizioni, in particolare per quanto riguarda il prezzo di emissione, a quelle a cui i nuovi Titoli saranno emessi, in

modo da consentire loro di mantenere la propria percentuale di partecipazione al capitale sociale della Società al momento dell'operazione.

## 10. RAPPORTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETÀ

La Società stipulerà diversi contratti per la realizzazione del Progetto o la realizzazione di nuovi Impianti, che dovranno essere conformi alle pratiche di mercato e alle norme applicabili in materia di gare d'appalto, a seconda dei casi.

Date le limitate dimensioni della Società e l'assenza di dipendenti, le Parti prevedono di organizzare parte delle risorse secondo i seguenti principi.

Il funzionamento quotidiano della Società sarà assicurato attraverso la conclusione di accordi di assistenza e supporto tra la Società e la Parte o le Parti interessate (o le loro Società Collegate) in conformità con i termini e le condizioni di seguito indicati.

- **Le funzioni di supporto** fornite da [\*] o dalle sue Collegate sono le seguenti e sono oggetto di specifici accordi di servizio, i cui termini e condizioni sono concordati tra le Parti secondo la prassi professionale e nel più breve tempo possibile:

Tra la Società e [\*]:

- un contratto relativo alla gestione operativa della società (gestione dei subappalti, gestione degli acquisti e delle vendite, ecc;)
- un contratto di gestione amministrativa (contabilità/fatturazione, gestione finanziaria, legale e assicurativa...).

Tra la Società e il PARTNER B: un contratto di servizio relativo alla collaborazione nella gestione operativa, in particolare nei settori dello sviluppo, della prospezione e del radicamento territoriale, del marketing, delle vendite e della comunicazione.

- **I requisiti tecnici per ciascun Impianto** della Società saranno garantiti dalla conclusione, caso per caso, di accordi di servizio tra la Società e la Parte o le Parti interessate (o la loro Collegata), i cui termini e condizioni devono essere concordati tra la Società e la Parte o le Parti interessate (o la loro Collegata) in conformità alla pratica professionale:

Tra la Società e il PARTNER A o una Società Collegata: contratti per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti;

Tra la Società e [\*] o una Società Collegata: il contratto per la gestione delegata del progetto durante la fase di costruzione.

Le Parti convengono che tale elenco non è esaustivo e specificano che tali contratti formano un insieme indivisibile con la costituzione della Società e che la loro valutazione è già presa in considerazione nel Business Plan.

- Con il Partner D un **contratto per la fornitura** di GAS COMBUSTIBILE secondo le disposizioni di cui all'**Allegato 7**.

## **11. TRANSAZIONI SU TITOLI – PREZZO D'ENTRATA DI NUOVI PARTNER**

I trasferimenti di Titoli saranno effettuati in conformità alle condizioni previste dal Patto e dallo Statuto, e in particolare alle clausole di gradimento e di prelazione.

Fatto salvo l'articolo 9, le Parti convengono che l'ingresso di nuovi Soci può avvenire, in particolare, mediante un aumento del capitale sociale che consenta alla Società di ottenere un'assistenza finanziaria supplementare. Tali aumenti di capitale sarebbero poi effettuati con il mantenimento del diritto di opzione dei Soci ai sensi dell'articolo 9.

Il prezzo delle nuove azioni sottoscritte dai vecchi e/o nuovi Soci potrà comprendere un premio di emissione, approvato dal Comitato Direttivo, calcolato sul valore d'impresa generato dal Progetto.

## **12. INALIENABILITA PROVVISORIA**

La partecipazione del Partner Industriale non può essere inferiore al trenta per cento (30%) del capitale e dei diritti di voto della Società per un periodo che scade alla più vicina tra le due date seguenti:

- TRE (3) anni dopo la messa in servizio del Progetto 1; oppure
- SEI (6) anni dall'iscrizione della Società nel Registro del Commercio e delle Società.

## **13. COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO**

### **13.1 Comunicazione di intenzione di Libero Trasferimento**

Le modalità di comunicazione di Liberi Trasferimenti devono essere conformi alle condizioni definite all'articolo 12.4 dello Statuto.

### **13.2 Comunicazione di intenzione di Trasferimento diverso dal Libero Trasferimento**

Ferma restando la comunicazione preventiva dell'ordine di Trasferimento prevista per l'esercizio del Diritto di Prelazione, nel caso di qualsiasi Trasferimento proposto, che non costituisce un Libero Trasferimento, da parte di un Socio di tutti o parte dei suoi Titoli a qualsiasi persona, tale Socio dovrà procedere alla comunicazione prevista dall'Articolo 12.4 dello Statuto (la « **Comunicazione di Trasferimento** »). La Comunicazione di Trasferimento può dar luogo all'esercizio del diritto di prelazione

previsto dall'articolo 12.5 dello Statuto, all'Approvazione o all'esercizio del Diritto di Trasferimento Congiunto e Proporzionato e del Diritto di Trasferimento Congiunto e Totale previsto dall'articolo 16.

#### **14. CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO DI TITOLI**

In ogni circostanza, anche nel caso di Liberi Trasferimenti, e fatte salve le disposizioni degli Articoli 12.5 (*Diritto di Prelazione*) e 12.6 (*Approvazione*) dello Statuto e dell'Articolo 16 (*Diritto di Uscita Congiunta*), un Socio Cedente può trasferire i propri Titoli a un Terzo o ad una Società Collegata (il « **Beneficiario** »), a condizione che :

- (i) il Cedente deve dimostrare che il Terzo o la Collegata, rispettino le norme relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo di cui al capitolo 1 del Titolo VI del Libro V del Codice Monetario e Finanziario Francese, mediante un certificato del Terzo o della Società Collegata e che il Terzo o la Collegata non é domiciliato in un paese o territorio che figura nell'elenco dei paesi o territori non cooperativi (NCCT), redatto e aggiornato dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o, in alternativa, da qualsiasi organismo equivalente ;
- (ii) il Cedente dimostri, con ogni mezzo e prova ragionevolmente idonei, che il Terzo o la Collegata dispongano di una capacità finanziaria sufficiente per adempiere agli obblighi derivanti dal Patto, in particolare, e a titolo di esempio, a seguito dell'esercizio da parte di un Membro del suo Diritto di Uscita Congiunto e Proporzionato e del suo Diritto di Uscita Congiunto e Totale e/o dell'applicazione delle disposizioni degli Articoli 6 e 20 che gli incomberebbero nell'ambito del finanziamento, dell'attuazione e del monitoraggio del Progetto;
- (iii) la Terza Parte o Collegata si impegna, qualora sia tenuta ad acquisire i Titoli ai sensi del Patto, ad acquisire anche il credito in conto corrente detenuto dalla Parte interessata e ad assumere gli obblighi derivanti dagli impegni derivanti dall'articolo 6;
- (iv) l'istituto o gli istituti di credito o finanziari che devono fornire alla Società il finanziamento bancario per il Progetto dovranno confermare, se richiesto dai termini dei contratti di credito e da altri accordi, il/i loro consenso/i alla partecipazione azionaria prevista dal Terzo o dalla Società Collegata, secondo le condizioni di cui all'articolo 20;
- (v) il Terzo o la Collegata si è precedentemente impegnato irrevocabilmente, senza riserve e per iscritto, a rispettare tutte le disposizioni del Patto, ai sensi dell'articolo 3 del Patto;
- (vi) il Terzo o la Collegata non svolge un'Attività che sia in concorrenza con quella svolta dalla Società, dal Partner Industriale o dalle Collegate del Partner Industriale;

- (vii) un Partner non ha notificato alla Società il proprio rifiuto ai sensi dell'Articolo 12.7 dello Statuto o dell'Articolo 32.

Il Cedente si impegna a non procedere ad alcun Trasferimento di Titoli senza prima accertarsi presso gli altri Soci che tutte le condizioni elencate ai precedenti punti da (i) a (vii) siano state verificate.

## **15. LIBERO TRASFERIMENTO**

### **15.1 Definizione**

Un Libero Trasferimento è un Trasferimento che non comporta l'applicazione degli articoli 12.5 (Diritto di Prelazione) e 12.6 (Riconoscimento) dello Statuto e dell'articolo 16 (Diritto di Uscita Congiunta) (il « **Libero Trasferimento** »).

### **15.2 Nomenclatura**

Sono considerati Liberi Trasferimenti :

- (a) Trasferimento da una Parte a uno o più Collegate, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
  - (i) Il Socio Cedente ha comunicato la propria intenzione di Libero Trasferimento agli altri Azionisti alle condizioni previste dall'articolo 12.4 dello Statuto ;
  - (ii) La Collegata Cessionaria ha precedentemente aderito al Patto e a qualsiasi altro accordo concluso tra i Soci e il Socio Cedente nella medesima qualità dello stesso Socio Cedente;
  - (iii) il Socio Cessionario (ad eccezione del PARTNER C) risponde solidamente degli obblighi della Collegata Cedente; e
  - (iv) la Società Collegata Cedente si impegna a cedere al Partner Cessionario (che si impegna ad acquistare) o ad un'altra Collegata del Partner Cessionario (che il Partner Cessionario si impegna ad acquistare) i Titoli che detiene prima della data in cui la Controllata Cessionaria cesserà di essere una Controllata del Partner Cedente.

Ciascun Socio, diverso dal PARTNER C, dovrà garantire che la propria Società Collegata, beneficiaria del Trasferimento, rispetti le disposizioni di cui ai punti da (i) a (iv) del paragrafo (a) del presente Articolo 15.2, e in particolare che la stessa restituisca i Titoli che la Società Collegata detiene, nel caso in cui, prima di tale data, la Società Collegata, beneficiaria del Trasferimento, cessi di essere una Società Collegata del Socio che ha trasferito i Titoli. Il Socio in questione si impegna ad acquistare i Titoli in questione o a farli acquistare da un'altra Collegata.

- (b) Qualsiasi Trasferimento in esecuzione:
  - (i) del (iv) e dell'ultimo paragrafo del paragrafo (a) del presente articolo 15.2, da parte di una Società Collegata ;
  - (ii) dell'articolo 16 (*Diritto di recesso Congiunto*), da parte di un Beneficiario ;
  - (iii) dell'articolo 17 (*Obbligo di cessione o acquisizione*), da parte di una delle Parti;
  - (iv) Articolo 23 (*Risoluzione della situazione di blocco*), da parte di un Partner;
  - (v) Articolo 12.6 (*Approvazione*) dello Statuto in caso di rifiuto dell'approvazione;
  - (vi) Da una Parte del suo potere di sostituibilità stipulato nel Patto.

## 16. DIRITTO DI RECESSO CONGIUNTO

Per evitare qualsiasi interpretazione errata, ai fini del presente articolo, « Partner Industriale » include la sua Collegata (o le sue Collegate) detentrici (o detentrici) di Titoli.

### 16.1 Diritto di recesso congiunto e proporzionale

Fatto salvo il rispetto della procedura del Diritto di Prelazione e di Approvazione e della durata di inalienabilità dei suoi Titoli, il Partner Industriale si asterrà, salvo il caso di un Libero Trasferimento, dal trasferire parte dei Titoli che detiene nella Società ad un Terzo Cessionario, senza proporre al PARTNER B e al PARTNER C (i « **Beneficiari** ») di Trasferire, contestualmente e alle medesime condizioni di prezzo per Titolo, i Titoli della Società di loro appartenenza entro il limite della percentuale della loro partecipazione equivalente alla percentuale trasferita dal Partner Industriale (il « **Diritto di Cessione Congiunta e Proporzionale** »).

Di conseguenza, previa qualsiasi Trasferimento di Titoli, a partire dalla Comunicazione di Trasferimento inviata agli altri Partner e alla Società per comunicare ai Beneficiari il numero di Titoli che intende Trasferire, il prezzo, i termini e le condizioni del Trasferimento e il nome del Cessionario, ai sensi dell'Articolo 13, ciascuno dei

Beneficiari avrà un periodo di (30) Giorni a partire dalla Comunicazione di Trasferimento di cui sopra per notificare la propria intenzione di Trasferire Titoli della Società.

Il Partner Industriale si occuperà personalmente di ottenere dal proprio Cessionario l'acquisto, in tale proporzione, dei Titoli appartenenti ai Beneficiari che hanno annunciato il loro diritto di uscita congiunta. In mancanza di ciò, il Partner Industriale si asterrà dal procedere al previsto Trasferimento.

In assenza di notifica da parte di un Beneficiario entro il suddetto periodo di 30 giorni, il Trasferimento proposto può essere effettuato alle condizioni comunicate ai Soci, a condizione che tale realizzazione e la sua trascrizione nei registri della Società avvenga entro sessanta (60) giorni dalla scadenza del periodo di 30 giorni di cui sopra. In caso contrario, la procedura prevista dal presente articolo deve essere rinnovata.

I Titoli appartenenti ai Beneficiari e che possono essere trasferiti ai sensi del presente Articolo 16.1 devono essere trasferiti contemporaneamente con un prezzo per Titolo pari a quello proposto dal Cessionario o derivanti dalle condizioni del previsto Trasferimento.

Si precisa espressamente che, nel caso in cui una o più Parti abbiano esercitato il loro Diritto di Prelazione su tutti i Titoli oggetto del proposto Trasferimento, esse dovranno anche acquistare le Azioni dalla o dalle Parti che hanno esercitato il loro Diritto di Cessione Congiunto e Proporzionato.

Nessuna dichiarazione e garanzia (se non per quanto riguarda la proprietà dei Titoli e l'assenza di garanzia) o impegni di non concorrenza saranno forniti dal PARTNER C o dal PARTNER B al Cessionario in relazione all'esercizio del Diritto di Cessione Congiunta e Proporzionale.

## **16.2 Diritto di Cessione Congiunta e Totale**

Fermo restando il rispetto della procedura del Diritto di Prelazione e di Approvazione e la durata dell'inalienabilità dei suoi Titoli, il Partner Industriale si impegna ad acquistare, o a far acquistare, i suoi Titoli, la totalità dei Titoli della Società appartenenti al PARTNER B e al PARTNER C (i « **Beneficiari** ») nel caso in cui preveda un Trasferimento a un Terzo che comporti o sia suscettibile di comportare una partecipazione del Partner Industriale inferiore al cinquanta per cento (50%) del capitale o dei diritti di voto della Società (il « **Cambiamento di Controllo** ») (il « **Diritto di Cessione Congiunta e Totale** »).

Di conseguenza, il Partner Industriale si asterrà da qualsiasi Trasferimento di Titoli che comporti un Cambiamento di Controllo senza offrire ai Beneficiari di acquisire o di aver acquisito tutti i loro Titoli alle condizioni previste dal presente articolo.

I Beneficiari potranno scegliere tra l'esercizio del loro Diritto di Cessione Congiunta e

Proporzionale alle condizioni di cui al precedente articolo 16.1 o l'esercizio del loro Diritto di Cessione Congiunta Totale alle condizioni di cui al presente articolo 16.2.

I Beneficiari avranno un periodo di (30) Giorni a partire dalla Comunicazione di Trasferimento inviata dal Partner Industriale ai Partner e alla Società, che comporti il numero di Titoli che il Partner Industriale intende trasferire, il prezzo, le condizioni del Trasferimento e il nome del Cessionario, per comunicare al Partner Industriale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la loro decisione:

- di esercitare il Diritto di Recesso Congiunto e Proporzionale secondo i termini e le condizioni definite al precedente articolo 16.1,

O

- di esercitare il loro Diritto di Cessione Congiunta e Totale secondo i termini e le condizioni definite nel presente articolo 16.2.

In assenza di notifica da parte di un Beneficiario entro tale periodo, il Trasferimento proposto può essere effettuato alle condizioni comunicate ai Soci, a condizione che tale esecuzione e la sua trascrizione nei registri della Società avvenga entro sessanta (60) giorni dalla scadenza del periodo di trenta (30) giorni di cui sopra. In caso contrario, la procedura prevista dal presente articolo deve essere rinnovata: In caso di comunicazione da parte di uno o più Beneficiari della loro intenzione di esercitare il loro Diritto di Cessione Congiunta e Totale, il Partner Industriale sarà obbligato ad acquisire o a far acquisire, contestualmente alla Cessione dei suoi Titoli, tutti i Titoli dei Beneficiari, con un prezzo per Titolo pari a quello proposto dal Cessionario o derivante dalle condizioni del previsto Trasferimento.

Nessuna dichiarazione e garanzia (ad eccezione della proprietà dei Titoli e dell'assenza di garanzia) o impegno di non concorrenza sarà fornita dal PARTNER C o dal PARTNER B al Cessionario in relazione all'esercizio del Diritto di Trasferimento Congiunto e Proporzionato.

## 17. OBBLICO DI CESSIONE O DI ACQUISTO

### 17.1 Grave Inadempienza

#### 17.1.1 Promesse di vendita e di acquisto in caso di grave Inadempienza

In caso di grave inadempienza da parte di un Partner o di una delle sue Collegate (il « **Socio inadempiente** »), gli altri Partner (i « **Soci non inadempienti** ») possono, previo voto favorevole dei membri del Comitato Direttivo che rappresentano almeno due Partner non inadempienti (i membri del Partner inadempiente che non partecipano al voto) (la « **Decisione** »), insieme o separatamente e a loro discrezione, (i) richiedere al Socio inadempiente di acquistare tutti i Titoli da lui detenuti (inclusi, ove applicabile, i Titoli detenuti dalle sue Collegate) ad un prezzo pari al centoventi per cento (120%)

del Valore di Mercato, il Socio inadempiente promette irrevocabilmente di acquistare tutti i Titoli dei Soci non inadempienti senza che questi si impegnino a venderli (l' « **Opzione Put** »), oppure (ii) richiedere al Partner inadempiente di vendere loro tutti i suoi Titoli ad un prezzo pari all'ottanta per cento (80%) del Valore di Mercato, con la promessa irrevocabile del Partner inadempiente di vendere tutti i suoi Titoli ai Partner non inadempienti senza che i Partner non inadempienti si impegnino ad acquistarli (l' « **Opzione Call** »).

Si conviene che la decisione presa da un Socio Non Inadempiente non sarà vincolante per gli altri Socio Non Inadempienti, essendo ogni Socio Non Inadempiente libero di esercitare o meno i diritti conferitigli ai sensi del presente Articolo 17.1.1.

Ai fini del presente Articolo 17.1 per « **Grave inadempienza** » si intende (i) la violazione da parte di un Socio di clausole significative dello Statuto o del Patto, in particolare quelle relative alla gestione aziendale e ai Trasferimenti di Titoli (ii) la risoluzione da parte della Società senza la previa approvazione del Comitato Direttivo, o la grave o ripetuta inadempienza con gravi conseguenze da parte di un Socio delle sue obbligazioni ai sensi di un contratto stipulato tra la Società e tale Socio.

In ciascuno di questi casi, prima dell'applicazione delle disposizioni dell'Articolo 17.1.1, il Socio Inadempiente deve essere a conoscenza delle ragioni invocate dai Soci Non Inadempienti che consentono l'applicazione del presente Articolo e deve essere stato formalmente intimato a cessare la violazione di cui è accusato in modo da poter, se necessario, porvi rimedio e far valere la propria posizione. A condizione che tale rimedio sia possibile, il Partner inadempiente sarà tenuto a porre rimedio alle conseguenze entro quindici (15) giorni di calendario dalla notifica formale e in modo compatibile con la tutela degli interessi della Società e degli altri Soci danneggiati da questa comprovata violazione.

#### 17.1.2 Comunicazioni – Trasferimento di Titoli

In caso di Grave Inadempimento del Socio inadempiente, ciascun Partner non inadempiente può notificare al Partner inadempiente e alla Società la propria decisione di esercitare l'Opzione Call o l'Opzione Put ai sensi dell'Articolo 17.1.1 entro trenta (30) giorni di calendario dalla decisione (la "**Notifica dell'Opzione di Inadempimento**"). Il Partner inadempiente disporrà di un periodo di venti (20) Giorni Lavorativi dalla Notifica dell'Opzione di Inadempienza per notificare ai Soci Non Inadempienti il proprio disaccordo sull'esistenza di una Inadempienza che dia diritto ad esercitare l'Opzione Call e l'Opzione Put. In assenza di contenzioso entro tale periodo, l'Opzione Call e l'Opzione Put si intenderanno esercitate dai Soci Non Inadempienti che hanno comunicato una Notifica di Opzione per Inadempienza.

L'Opzione Call o l'Opzione Put può essere esercitata solo per la totalità dei Titoli detenuti rispettivamente dai Soci Non Inadempienti o dal Socio Inadempiente, fermo restando che nel caso dell'Opzione Call, se il numero cumulativo di Titoli il cui acquisto è richiesto dai Soci Non Inadempienti supera il numero di Titoli detenuti dal Socio

Inadempiente, questi ultimi saranno distribuiti tra i Soci Non Inadempienti:

- (i) in primo luogo, nei limiti delle rispettive richieste e in proporzione alle quote di partecipazione al capitale della Società di ciascuno di questi Partner Non Inadempienti immediatamente prima della realizzazione dell'Opzione Call (in caso di rottura, il numero dei Titoli viene poi arrotondato per difetto al numero intero più vicino); e
- (ii) per l'eccedenza, entro il limite della richiesta di ciascun Socio Non Inadempiente che abbia voluto esercitare l'Opzione Call su una quota dei Titoli detenuti dal Socio Inadempiente che ecceda la sua quota di capitale della Società, in proporzione al numero di Titoli detenuti da ciascuno di questi Soci Non Inadempienti immediatamente prima dell'esercizio dell'Opzione Call al numero totale di Titoli detenuti da questi Soci Inadempienti (in caso di violazione dell'Opzione Call, il numero di Titoli sarà arrotondato al numero intero più vicino, la frazione pari a 0,50 sarà conteggiata come 1), l'operazione sarà ripetuta fino a quando tutti i Titoli saranno stati notificati ai Soci Non Inadempienti.

L'esercizio dell'Opzione di Acquisto o dell'Opzione di Vendita alle condizioni di cui sopra darà luogo alla sottoscrizione di un ordine di movimento a fronte del pagamento del Prezzo di Trasferimento, entro venti (20) giorni dalla determinazione definitiva del Prezzo di Cessione da parte delle Parti o dell'Esperto.

#### 17.1.3 Determinazione del Prezzo di Trasferimento

Salvo che le Parti interessate non si accordino per iscritto sul Valore di Mercato e sul Prezzo di Trasferimento dei Titoli ai sensi del relativo Impegno entro quindici (15) giorni dalla relativa Opzione per la Notifica di Inadempimento (o, in caso di controversia circa l'esistenza del caso di Inadempimento Grave), entro quindici (15) giorni dalla risoluzione definitiva della presente controversia ad opera delle Parti o da una decisione definitiva del tribunale), il Valore di Mercato ed il Prezzo di Trasferimento dei Titoli oggetto delle Opzioni Call e Put saranno determinati dall'Esperto alle condizioni di cui all'articolo 18.

In caso di trasferimento di titoli da parte del Partner inadempiente nell'ambito della suddetta Opzione Call, i Soci Non Inadempienti possono acquistare gli anticipi in conto corrente versati dal Socio inadempiente alla Società, unitamente ai loro accessori, al loro valore nominale. La distribuzione del credito relativo agli anticipi in conto corrente effettuati dal Socio inadempiente tra i Soci Non Inadempienti che hanno esercitato l'Opzione Call sarà effettuata in proporzione al numero di Titoli che i Soci inadempienti hanno acquisito in virtù dell'esercizio dell'Opzione Call al numero totale di Titoli trasferiti in esecuzione dell'Opzione Call esercitata dai Soci Non Inadempienti.

In caso di trasferimento di titoli da parte dei Soci Non Inadempienti ai sensi dell'Opzione Put di cui sopra, il Socio Inadempiente si impegna ad acquistare gli anticipi in conto corrente versati alla Società dai Soci Non Inadempienti che hanno

esercitato l'Opzione Put, al loro valore nominale maggiorato degli eventuali interessi maturati non pagati e degli eventuali interessi dovuti.

### 17.1.3 Garanzia del Partner Inadempiente

In deroga alle disposizioni dell'Articolo 20 e per quanto possibile, nel caso di un Trasferimento di Titoli da parte del Socio inadempiente nell'ambito dell'Opzione Call di cui sopra, il Socio inadempiente, salvo diverso accordo tra i Soci Non Inadempienti, si assicurerà che le garanzie da lui concesse a garanzia degli impegni della Società rimangano conformi ai loro termini e condizioni, nonostante il Trasferimento dei suoi Titoli da parte del Socio inadempiente ai Soci Non Inadempienti che hanno esercitato l'Opzione Call.

## 17.2 Controllo

Al fine di evitare qualsiasi interpretazione errata, ai fini del presente articolo: « PARTNER B » e « PARTNER C » includono i loro successori, ovvero i Terzi e/o le Collegate che hanno aderito al Patto a seguito del Trasferimento di tutti o parte dei Titoli del PARTNER B e/o del PARTNER C.

### 17.2.1 Promesse di vendita e di acquisto in caso di cambiamento di Controllo

In caso di cambiamento di Controllo del Partner Industriale, quest'ultimo si impegna a notificare tale cambiamento al PARTNER C e al PARTNER B alle condizioni di cui all'articolo 25.

In tal caso, il PARTNER C e/o PARTNER B possono, a loro libera scelta, richiedere al Partner Industriale di acquistare tutti i Titoli detenuti dal PARTNER C e/o PARTNER B nel capitale sociale della Società, inoltre il Partner Industriale promette irrevocabilmente di acquistare tutti i Titoli detenuti dal PARTNER C e/o PARTNER B senza che questi ultimi si impegnino a venderli (l'« **Opzione Put di Controllo** »).

Si conviene che la decisione presa dal PARTNER C o PARTNER B non sarà vincolante per l'altra Parte, il PARTNER C o PARTNER B saranno liberi di esercitare o meno i diritti conferiti loro a norma del presente Articolo.

### 17.2.2 Comunicazioni – Trasferimento di Titoli

In caso di cambiamento di Controllo del Partner Industriale, quest'ultimo si impegna a notificare tale cambiamento al PARTNER C e al PARTNER B entro quindici (15) giorni prima che il cambiamento abbia luogo (la « **Notifica di cambiamento di Controllo** »). Entro dieci (10) giorni dal ricevimento della Notifica di Cambiamento di Controllo, il PARTNER C e/o PARTNER B possono informare il Partner Industriale della loro decisione di esercitare l'Opzione di Cambiamento di Controllo (la « **Notifica di Opzione di Cambiamento di Controllo** »).

In assenza di Notifica di un'Opzione di Cambiamento di Controllo, il PARTNER C e/o PARTNER B, a seconda dei casi, si riterrà aver rinunciato all'esercizio della/e Opzione(e) di Controllo Put a lui accordata(e) dal Partner Industriale.

In caso di esercizio dell'Opzione Put di Controllo alle condizioni di cui sopra, il Partner Industriale e il PARTNER C e/o PARTNER B firmeranno un ordine (o ordini) di movimentazione dei Titoli a fronte del pagamento del Prezzo di Cessione, entro venti (20) Giorni dalla determinazione definitiva del Prezzo di Cessione da parte delle Parti o dell'Esperto.

#### 17.2.3 Determinazione del prezzo di Cessione

Il Prezzo di Trasferimento nell'ambito dell'Opzione Put di Controllo è fissato al Valore di Mercato ai sensi dell'articolo 18.

### 17.3 Sostituzione

In tutti i casi di acquisizione di Titoli previsti dal presente articolo 17, un Partner che sia obbligato o autorizzato ad acquistare Titoli da un altro Socio in virtù di un'opzione di acquisto o di vendita può sostituire qualsiasi persona di sua scelta per effettuare tale acquisizione al suo posto, a condizione che il sostituto possieda le stesse qualità del Cessionario di cui all'articolo 14, previo accordo di un numero di Soci che insieme detengano almeno la maggioranza dei diritti di voto della Società.

### 17.4 Autonomia

L'articolo 17 si applica in qualsiasi momento, anche in caso di esercizio da parte di un membro del suo diritto di prelazione, del suo diritto di trasferimento Congiunto e Proporzionale, del suo diritto di trasferimento Congiunto e Totale, della procedura di Approvazione, fintanto che i titoli del Partner Industriale oggetto di tali diritti e procedura non siano stati trasferiti alle condizioni previste dal Patto.

## 18. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DEI TITOLI

Il valore di mercato dei Titoli (il « **Valore di mercato** ») da prendere in considerazione in relazione all'applicazione del Patto sarà :

- (i) il Valore di Mercato dei Titoli come concordato tra le Parti interessate; o
- (ii) in caso di persistente disaccordo tra le Parti interessate nella determinazione di tale valore di mercato dei Titoli o di un Prezzo di Trasferimento dei Titoli al più tardi prima della fine di un periodo contrattuale stipulato nel Patto per l'esercizio di un diritto che richiede la determinazione del valore di mercato o in assenza di tale periodo su iniziativa della Parte più scrupolosa, il valore di mercato dei Titoli o il Prezzo di Trasferimento dei Titoli nell'operazione in esame sarà determinato da un esperto (l' « **Esperto** » ) nominato di comune accordo dalle Parti. Nel caso

in cui le Parti non si accordino sulla nomina di un Esperto entro dieci (10) giorni di calendario, l'Esperto sarà nominato dal presidente di qualsiasi tribunale competente nella giurisdizione della Corte d'Appello di Parigi, agendo nel merito con procedura accelerata e senza alcun possibile ricorso.

- (iii) I Soci interessati si impegnano a fare del loro meglio per garantire che l'Esperto disponga delle informazioni necessarie per svolgere la sua missione nel più breve tempo possibile. Prima di presentare il suo rapporto finale, l'Esperto convoca le Parti per presentare le sue conclusioni provvisorie e per raccogliere le loro osservazioni. Nel corso della sua missione, l'Esperto e le parti interessate rispettano il principio del contraddittorio. Pertanto, ciascuna delle Parti interessate comunicherà alle altre Parti interessate i documenti e gli atti inviati all'Esperto, il quale ne accusa ricezione a ciascuna Parte interessata, e l'Esperto interessato comunicherà alle altre Parti interessate gli atti e i documenti che invia a una Parte interessata. Le Parti si adopereranno al massimo per garantire che l'Esperto consegni il suo rapporto entro due (2) mesi dalla sua nomina.

I costi e gli onorari dell'Esperto saranno ripartiti tra le Parti interessate in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale e in funzione del numero di Titoli detenuti da ciascuna di esse.

La presente clausola si applica in caso di controversia tra le Parti o tra le Parti e la Società in merito al Valore di Mercato o, in generale, al valore o al prezzo dei Titoli.

## **19. CONTO CORRENTE DEL SOCIO**

In tutti i casi di Trasferimento di Titoli da un Azionista ad un Cessionario, è espressamente convenuto ed accettato che i crediti in conto corrente che l'Azionista Cedente può detenere nei confronti della Società devono essere trasferiti o riacquistati dal Cessionario dei suoi Titoli, contemporaneamente al trasferimento dei suoi Titoli, al loro valore nominale maggiorato dagli interessi maturati o non pagati fino alla data del Trasferimento, in proporzione al numero di Titoli trasferiti rispetto al numero totale di Titoli della Società che esso detiene.

## **20. IMPEGNO DEL SOCIO CEDENTE IN CASO DI TRASFERIMENTO**

Il Socio Cedente si impegna :

- (i) se ha garantito, in tutto o in parte, gli obblighi della Società, egli si impegna a che il Cessionario subentri, non oltre la data del Trasferimento, a sue spese, nella proporzione delle garanzie concesse dal Socio Cedente pari alla quota di partecipazione dei Titoli trasferiti o presenti una nuova garanzia equivalente; e/o

- (ii) nel caso in cui i contratti di finanziamento esterni prevedano una clausola di risoluzione anticipata in caso di cambiamento di controllo o di variazione della partecipazione azionaria della Società, il Socio Cedente si impegna a rendere proprio l'accordo dell'istituto di credito interessato al Trasferimento previsto, in modo che la Cessione non comporti la risoluzione anticipata del suddetto contratto di finanziamento, il rimborso delle somme prestate o una variazione sfavorevole delle condizioni di finanziamento.

## 21. DIRITTO DI PRELAZIONE

Le Parti si impegnano a realizzare congiuntamente tra loro, o con gli agenti da esse designati di comune accordo, gli studi necessari alla realizzazione del progetto nei Siti di seguito riportati e nel rispetto del limite geografico di seguito definito.

Le Parti si impegnano pertanto a non intraprendere, direttamente o tramite le loro Collegate, studi per progetti concorrenti nell'ambito di quanto di seguito definito, al fine di sviluppare Strutture sui Siti, abbinata o meno ad unità produttive.

L'esclusività è concessa entro il rigoroso limite dei Siti elencati nell'**Allegato 1**, ovvero \_\_\_\_\_ e, eventualmente, \_\_\_\_\_ o i siti definitivi che li sostituiranno dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, entro un raggio di circa 10 chilometri, per un periodo che scade alla data più vicina tra due seguenti: cinque (5) anni dopo la messa in funzione del Progetto 1 o sette (7) anni dopo l'iscrizione della Società nel Registro del Commercio e delle Società.

Ferma restando l'osservanza del rispetto dei diritti di terzi e delle regole di riservatezza di ciascuno dei Soci, ciascun Socio farà del suo meglio per informare gli altri Partner dei progetti di sviluppo coerenti con l'oggetto sociale della Società di cui è a conoscenza, in modo da contribuire allo sviluppo di quest'ultima.

## 22. COMITATO DIRETTIVO

Viene istituito un comitato direttivo (il « **Comitato Direttivo** »). Si applicano le seguenti disposizioni.

I membri del Comitato Direttivo rispettano gli impegni di riservatezza di cui all'articolo 29.

### 22.1 Composizione e organizzazione

Ogni Socio che detiene, da solo o con una Collegata, più del venti per cento (20%) del capitale e dei diritti di voto può nominare, da solo o con la sua Collegata, due membri. Un Socio che detiene più del cinquanta per cento (50%) del capitale avrà un membro aggiuntivo. Il Presidente conta come un membro per il Partner Industriale.

Ogni coppia o trio di membri del Comitato Direttivo nominati da un Socio e/o dalla sua Società Collegata condivideranno diritto di voto pari al numero di azioni possedute dal Socio e/o dalla Collegata che lo ha nominato, ogni membro della coppia o trio ha diritto di voto, senza che sia richiesta la presenza dell'altro o degli altri membri, precisando che in caso di presenza di più membri della stessa coppia o trio, tali membri devono intervenire insieme (in caso contrario, saranno considerati come astenuti).

Il primo Comitato Direttivo sarà composto come segue:

- tre (3) membri : il Presidente, gli altri membri nominati dal Partner Industriale,
- due (2) membri nominati dal PARTNER B
- due (2) membri nominati dal PARTNER C.

Il Comitato Direttivo sarà presieduto da un Presidente. Il Presidente del Comitato Direttivo è sistematicamente nominato dal PARTNER B tra i membri da esso designati.

Ogni membro sarà designato da ciascun Socio con lettera notificata dal Socio alla Società (con una copia agli altri Partner aventi diritto a designare un membro) per un periodo di 3 anni. Il suo mandato è rinnovabile.

Il rinnovo, la sostituzione o la revoca di ciascun membro del Comitato Direttivo avviene secondo le medesime modalità, ad eccezione del Presidente della Società, che viene rinnovato, sostituito o revocato alle condizioni di cui all'art. 5.2. Ogni Partner può licenziare il membro o i membri del Comitato Direttivo che lo rappresentano. Il Socio che ha sollevato dal suo incarico un membro del Comitato Direttivo lo sostituisce immediatamente per la restante durata del suo mandato.

I membri del Comitato Direttivo possono essere rappresentati da un altro membro del Comitato Direttivo o da qualsiasi persona scelta dal Partner di cui è rappresentante, debitamente autorizzato a tal fine. I membri aventi personalità giuridica sono rappresentati dai loro rappresentanti legali o da un rappresentante designato al momento della loro nomina, ad eccezione del Presidente che è una persona giuridica e che è membro del Comitato Direttivo, che è pertanto necessariamente rappresentato da un rappresentante permanente. I rappresentanti legali sono soggetti alle stesse condizioni e agli stessi obblighi previsti per i membri a nome proprio.

Nel caso in cui si renda vacante un incarico di membro del Comitato Direttivo, il Socio interessato provvede a sostituirlo immediatamente, nominando un nuovo membro secondo le procedure di cui sopra.

Ciascun Socio può, in qualsiasi momento, con lettera notificata alla Società e agli altri PARTNER, informare gli stessi della sostituzione di qualsiasi membro del Comitato Direttivo da lui designato.

A seconda dell'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, gli ospiti possono essere invitati a partecipare alle discussioni con l'accordo di tutti i membri presenti, senza diritto di voto.

Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che l'interesse della Società lo richiede e almeno quattro (4) volte nel corso dell'anno fino alla data di entrata in funzione di tutti gli Impianti, e almeno due (2) volte nel corso dell'anno successivo a tale data su convocazione del Presidente del Comitato Direttivo o di uno dei suoi membri. L'assemblea è convocata dall'autore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione, con almeno cinque (5) giorni di anticipo, salvo in caso di emergenza o se tutti i membri rinunciano a tale termine.

L'autore dell'avviso di convocazione è tenuto ad allegare all'ordine del giorno tutti i documenti e le informazioni necessarie affinché i membri del Comitato Direttivo possano assolvere le rispettive funzioni e prendere una decisione informata.

Le riunioni si terranno in qualsiasi luogo indicato nell'avviso di convocazione. Tuttavia, i soci possono partecipare alla riunione con qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato (videoconferenza, audioconferenza) senza che la loro presenza fisica sia obbligatoria, a condizione che tale mezzo di comunicazione garantisca l'effettiva partecipazione del/dei membro/i interessati e consenta di verificarne l'identità. In questo caso, il membro è considerato presente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza, il Comitato Direttivo designa la persona chiamata a presiedere la riunione.

Ad ogni riunione deve essere presentato ai membri un resoconto relativo all'esecuzione dei dati previsionali per l'esercizio in corso, nonché un seguito del Business Plan e un aggiornamento sull'andamento della gestione in corso e di quella prefissata.

Le decisioni del Comitato Direttivo possono essere prese, su iniziativa dell'autore della convocazione, in una riunione, o sotto forma di consultazione scritta (eventualmente scambio di e-mail), oppure su scrittura privata di un atto se tutti i membri del Comitato Direttivo sottoscrivono l'atto.

In caso di un vero e proprio meeting, le decisioni del Comitato Direttivo sono riportate in un verbale firmato dal Presidente di seduta e da almeno un altro membro.

Quando la decisione viene presa mediante consultazione scritta, il testo delle decisioni proposte viene inviato dall'autore della convocazione a ciascun membro del Comitato Direttivo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica. I membri del Comitato Direttivo hanno un termine di 5 giorni dal ricevimento delle delibere per inviare all'autore della convocazione la loro accettazione o il loro rifiuto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, previo accordo revocabile del membro, tramite posta elettronica. Eventuale e binomio o trinomio che non abbia inviato la propria risposta entro il termine sopra indicato verrà considerato come astenuto dal voto sulla/e risoluzione/i proposta/e. Durante il periodo di riflessione, ogni membro del Comitato Direttivo può chiedere all'autore dell'avviso di convocazione, a qualsiasi altro membro del Comitato Direttivo, al Presidente, a un dirigente della Società o a qualsiasi Socio di fornire eventuali chiarimenti aggiuntivi. Un verbale delle decisioni viene redatto e firmato dall'autore dell'avviso di convocazione. Le osservazioni di ciascuno dei due o tre partner sono allegate alla suddetta dichiarazione.

I verbali o le registrazioni delle delibere sono conservati presso la sede sociale. Ogni membro del Comitato Direttivo può, in qualsiasi momento, sollecitarne una copia certificata dal Presidente.

## **22.2 Poteri**

Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto alla collettività dei soci e nei limiti dell'oggetto sociale, il Comitato Direttivo ha i poteri di seguito definiti.

Il Comitato Direttivo è tenuto informato sull'attività in corso, sui fattori di rischio e sugli aspetti strategici, finanziari e commerciali della società, nonché sulle operazioni di rilievo in corso, completate o programmate.

Quale misura di carattere interno e non imputabile a terzi, il Comitato Direttivo può essere consultato dal Presidente della Società su ogni transazione o decisione che egli reputi necessaria.

Fatti salvi i poteri che la legge e lo Statuto attribuiscono espressamente alla collettività dei soci, tutte le decisioni di seguito elencate sono soggette ai seguenti poteri

(a) Sono soggetti all'autorizzazione preventiva del Comitato Direttivo:

- (i) Convalida e aggiornamento del budget annuale della Società ;
- (ii) Convalida e aggiornamento del Business Plan della Società;
- (iii) Approvazione del bilancio d'esercizio e, ove applicabile, del bilancio consolidato e approvazione del rapporto sulla gestione redatto dal Presidente;
- (iv) Implementazione del Progetto 2 ;
- (v) Modifica dei metodi contabili ;

- (vi) Costo, responsabilità, anche potenziale (compresa qualsiasi decisione relativa a un eventuale contenzioso), spese, investimenti, obblighi, cessione o disinvestimento della Società (compresi gli attivi) con conseguente superamento del budget di cinquantamila (50.000 €) su un periodo di dodici (12) mesi consecutivi;
- (vii) Rimborso di spese (i) superiori a [cinquecento (500)] euro al netto delle imposte e/o (ii) superiori ad un importo cumulativo di [mille (1.000)] euro al netto delle imposte per un periodo di dodici (12) mesi sostenuti dal Presidente nell'esercizio delle sue funzioni
- (viii) L'acquisizione o la cessione da parte della Società di attivi o di avviamento ;
- (ix) La creazione, la trasformazione, l'acquisizione, la cessione o la liquidazione di succursali, filiali, uffici o altre sedi separate (compresi prestiti, conferimenti in trust, spogliazione di azioni, diritti di voto o titoli di società Collegate);
- (x) La determinazione dell'importo del premio azionario in qualsiasi emissione di Titoli a terzi ;
- (xi) L'avvio e lo svolgimento di qualsiasi procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale di qualsiasi natura, o la conclusione di qualsiasi operazione di cui la Società sia parte in qualità di parte civile o imputato (ad eccezione delle operazioni di recupero crediti connesse all'attività della Società)
- (xii) Qualsiasi decisione di acquisire una partecipazione azionaria, l'appartenenza a un gruppo di interesse economico e qualsiasi forma di società, associazione o raggruppamento che possa comportare la responsabilità solidale o illimitata della Società;
- (xiii) La conclusione e la concessione di qualsiasi prestito, anticipo, fideiussione, garanzia o avallo concessi dalla Società e la conclusione da parte della Società di qualsiasi prestito o contratto di finanziamento, nonché la modifica dei loro termini e condizioni;
- (xiv) Qualsiasi richiesta di fondi dal conto corrente di un socio;
- (xv) Qualsiasi decisione della Società o di una delle sue filiali di assunzione, licenziamento o modifica del contratto di lavoro;
- (xvi) Qualsiasi progetto per nuovi impianti;
- (xvii) Conclusione, modifica o risoluzione di contratti relativi allo sviluppo, alla costruzione, alla gestione e al finanziamento di un impianto;
- (xviii) Conclusione, modifica e/o risoluzione da parte della Società o di una delle sue filiali di un accordo concluso, direttamente o indirettamente, con una Società Collegata, un socio, un membro del Comitato di Direzione, un amministratore, un rappresentante aziendale e/o qualsiasi altro membro della direzione o di una delle sue filiali (compreso qualsiasi accordo regolamentato di cui all'articolo L. 227-10 del Codice di Commercio francese);
- (xix) Apertura di nuovi conti correnti bancari, che in ogni caso devono essere effettuati conformemente alla documentazione bancaria;
- (xx) Qualsiasi altra decisione per la quale l'autorizzazione preliminare del Comitato Direttivo sia espressamente prevista dal Patto.

(b) sono adottate dal Comitato Direttivo:

- (i) L'approvazione di Terzi in caso di emissione di Titoli o di trasferimento di Titoli in conformità alle disposizioni degli Articoli 8.1 e 12.6 dello Statuto;
  - (ii) Decisione di attuare l'Articolo 17.1 in caso di Grave Inadempimento;
  - (iii) Qualsiasi decisione del Comitato Direttivo espressamente prevista dal Patto o dallo Statuto.
- (c) potrà essere intrapresa dal Comitato Direttivo: la revoca (compreso il suo rappresentante permanente se si tratta di una persona giuridica) del Presidente, alle condizioni previste dall'articolo 5.2 (è precisato che i membri che rappresentano il Partner Industriale nel Comitato Direttivo non partecipano al voto e i loro voti non vengono conteggiati per il calcolo dell'unanimità prevista dall'articolo 22.3).

Il Presidente della Società non può prendere le decisioni di cui sopra o sottoporle alla collettività dei soci senza la preventiva approvazione del Comitato Direttivo. Altre decisioni, nella misura in cui non sono di competenza della collettività dei soci, sono di competenza del Presidente.

### **22.3 Norme relative al Quorum e alla maggioranza**

Il Comitato Direttivo delibera con efficacia solo se i tre quarti dei suoi membri sono presenti (o considerati presenti) o rappresentati su prima convocazione, precisando che almeno un membro per ogni Partner deve essere presente o rappresentato su prima convocazione, e senza quorum alla seconda convocazione del Comitato Direttivo chiamato a deliberare su un identico ordine del giorno.

Salvo in caso di emergenza, una seconda riunione non può essere organizzata prima che siano trascorsi 8 giorni.

Fatte salve le specifiche norme di maggioranza previste dal Patto, le decisioni del Comitato Direttivo devono essere adottate all'unanimità dai membri presenti o rappresentati. Per il calcolo dell'unanimità, i voti espressi non comprendono quelli dei membri del binomio o del trinomio i cui un membro presente o rappresentato non ha partecipato al voto, volontariamente o in adempimento di un obbligo previsto dal Patto, si è astenuto o ha votato in bianco o nullo.

### **22.4 Retribuzione**

La carica di membro del Comitato Direttivo non è retribuita

## **23. RESOLUZIONI DI SITUAZIONI DI BLOCCO**

Le Parti si impegnano ad agire in buona fede nell'adempimento del Patto e in particolare della presente clausola.

## 23.1 Fase di conciliazione

### 23.1.1 Definizione di una situazione di blocco

Nel caso in cui si verifichi una « **Situazione di Blocco** » all'interno della Società, che possa risultare da un voto sfavorevole di un binomio o di un trinomio all'interno del Comitato Direttivo (in tal caso sarà considerato un voto sfavorevole di un Socio che il binomio o il trinomio rappresenta), o di un Socio durante una decisione collettiva dei Soci, e che possa mettere a repentaglio gli interessi della Società, i Partner faranno del loro meglio per risolvere questa Situazione di Blocco in via amichevole.

### 23.1.2 Procedura di conciliazione

Assemblea degli Azionisti: entro un periodo massimo di dieci (10) giorni dalla notifica di una Situazione di Blocco da parte di un qualsiasi Socio nei confronti degli altri Soci oggetto della Situazione di Blocco, questi ultimi si riuniranno per tentare di risolvere tale Situazione di Blocco tra di loro;

Assemblea di nuovi rappresentanti dei Soci: se entro venti (20) giorni dalla notifica della Situazione di Blocco, i Soci in questione non sono riusciti a risolvere la situazione di Blocco tra di loro, i Soci rappresentati da nuovi rappresentanti e, se possibile, i loro rispettivi rappresentanti legali o qualsiasi dirigente di una Collegata si consulteranno tra di loro entro quindici (15) giorni dalla fine del suddetto periodo di venti (20) giorni, al fine di trovare tra di loro una soluzione reciprocamente accettabile per porre rimedio alla Situazione di Blocco;

Risoluzione di una situazione di Blocco: se riescono a risolvere il caso di Blocco entro il periodo di quindici (15) giorni di cui al paragrafo precedente, i Soci si impegnano a votare in seno al Comitato Direttivo o durante le decisioni collettive nella direzione di comune accordo.

Definizione di « decisione di blocco »: se non riescono a risolvere il caso di Blocco nei termini stabiliti, la decisione contestata non sarà adottata. Essa sarà quindi considerata come una « **Decisione Bloccata** » nei confronti del Socio coinvolto ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 23.2.

Se, in caso contrario, la decisione contestata viene respinta da più di un Socio, non viene adottata e non si procede contro i Soci che hanno espresso voto contrario.

## 23.2 Condizioni per l'attuazione della procedura di cessione obbligatoria.

Nel caso in cui si verifichino tre Decisioni di Blocco non relative allo stesso soggetto, da parte dello stesso Socio, per un periodo di dodici mesi consecutivi (una "**Situazione di Blocco**"), che caratterizzino un grave e persistente disaccordo tra i Partner e che impedisca l'adozione di una decisione nonché il danneggiamento dell'interesse

aziendale, il Socio interessato può essere oggetto di una procedura di cessione obbligatoria alle condizioni descritte nel successivo Articolo 23.3.

In nessun caso l'esistenza di un Caso di Blocco può giustificare la cessazione dei servizi, in particolare ai sensi dei contratti che lo vincolano alla Società, anche solo temporaneamente, da parte dell'uno o dell'altro Socio.

### **23.3 Cessione obbligatoria**

Informazioni del socio all'origine della situazione di blocco: al Socio all'origine della situazione di blocco può essere richiesto di trasferire i propri Titoli in caso di Situazione di Blocco, dopo l'esito negativo della procedura di cui all'articolo 23.1. Il Socio, di cui è previsto il ritiro obbligatorio, viene informato di tale decisione mediante notifica inviata dal Presidente del Comitato Direttivo o, se il presidente è coinvolto nella procedura di ritiro obbligatorio, da un altro membro del Comitato Direttivo. Il Socio è invitato a presentare le proprie osservazioni al Comitato Direttivo entro quindici (15) giorni dalla notifica.

Decisione di recesso obbligatoria adottata dal Comitato di Direttivo: l'obbligo di recesso deriva da una decisione del Comitato Direttivo. Il membro o i membri del Comitato che rappresentano il Socio di cui è previsto il ritiro obbligatorio non partecipano al voto. La decisione di recesso obbligatorio viene comunicata al Socio in questione (il "**Socio Recedente**") con lettera raccomandata con avviso di ricevimento su iniziativa del Presidente del Comitato Direttivo o del membro più scrupoloso entro dieci (10) giorni dalla decisione del Comitato Direttivo. A partire da questa decisione, le funzioni dei membri del Socio Recedente, come anche quelle del Presidente (nel caso il Socio Recedente fosse il Partner Industriale) cesseranno immediatamente senza la possibilità di sostituirli.

Riacquisto dei Titoli del Socio Recedente: a seguito della decisione di recesso obbligatorio, i Titoli del Socio Recedente saranno riacquistati tramite uno o più cessionari scelti dal Comitato Direttivo tra i Soci in via prioritaria e in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

In assenza di acquisto da parte dei Soci, i Titoli vengono riacquistati da uno o più terzi scelti dal Comitato Direttivo o dalla Società. Se i Titoli vengono acquistati dalla Società, questi sono annullati. Si conviene espressamente che la cessione sarà validamente eseguita senza l'applicazione delle clausole di approvazione e di prelazione previste dallo Statuto.

Determinazione del prezzo di cessione: il prezzo di cessione dei Titoli del Socio Recedente sarà determinato di comune accordo tra il Socio in questione e i potenziali Cessionari (o il Comitato Direttivo) o, in mancanza di accordo entro quindici (15) giorni dalla decisione di recesso, in conformità alla procedura di perizia descritta di seguito.

In assenza di accordo sul valore dei Titoli del Socio Recedente entro il suddetto periodo di quindici (15) giorni, il prezzo dei Titoli sarà fissato da un esperto nominato di comune accordo tra il Socio Recedente e i potenziali cessionari. In mancanza di accordo tra di loro (o nel caso in cui le persone interessate non abbiano nemmeno cercato di accordarsi sulla nomina dell'esperto), l'esperto sarà nominato con decisione del tribunale competente in conformità alle disposizioni dell'articolo 1843-4 del Codice Civile francese presa su richiesta della persona più scrupolosa tra le coinvolte. L'esperto deve essere indipendente dai Partner, dalla Società e da ogni potenziale cessionario.

La missione dell'esperto sarà quella di determinare il prezzo del trasferimento dei Titoli del Socio Recedente. L'esperto dovrà effettuare la valutazione dei Titoli del Socio Recedente entro quarantacinque (45) giorni dalla sua nomina. La decisione dell'esperto sarà vincolante per il Socio Recedente, la Società e i potenziali cessionari, salvo in caso di errore grave. I costi dell'esperto in questione sono interamente a carico della Società.

L'esperto effettua la valutazione dei Titoli del Socio Recedente alla data della decisione del Comitato Direttivo sul ritiro obbligatorio.

La cessione deve essere concretamente eseguita e il prezzo di acquisto deve essere pagato al Socio Recedente entro un termine massimo di due (2) mesi dalla decisione di recesso obbligatorio o, in caso di perizia, entro quindici (15) giorni dalla consegna della perizia da parte dell'esperto.

#### **24. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE PER GLI AZIONISTI CHE DETENGONO PIU' DEL 20% DEL CAPITALE SOCIALE**

Di comune accordo tra le Parti, si conviene che i Partner che detengono più del venti per cento (20%) del capitale sociale beneficeranno di un maggiore diritto all'informazione in qualità di Soci, in particolare:

- Il budget annuale provvisorio della Società non più tardi di [●] giorni prima della fine dell'esercizio precedente;
- ogni anno, entro [●] giorni dalla chiusura dell'esercizio, il progetto di bilancio d'esercizio accompagnato dal rapporto annuale;
- ogni anno, entro [●] giorni dalla fine del primo semestre, la situazione semestrale della Società;
- ogni sei mesi, entro [●] giorni dalla fine di ogni semestre: (i) una previsione per i prossimi sei mesi comprendente i ricavi, i costi e i flussi di cassa della Società; (ii) una previsione dell'attività della Società, sotto forma di tabella di monitoraggio dell'attività; (iii) il conto operativo trimestrale rispetto al budget;
- trimestralmente, entro [●] giorni dalla fine di ogni trimestre, informazioni mensili sull'attività di ciascuno dei progetti della Società e delle sue filiali, compreso il

numero di ore di funzionamento, la produzione iniettata e fatturata, un rapporto sui contratti di manutenzione e/o qualsiasi incidente che possa provocare danni, perdite di funzionamento e/o una dichiarazione agli assicuratori;

- **[informazioni specifiche al settore d'attività]** ; e
- in termini più generici, la comunicazione di qualsiasi informazione utile riguardante qualsiasi evento interno o esterno alla Società (i) relativo all'andamento dell'Investimento iniziale o (ii) che influisca o possa influire negativamente, immediatamente o in futuro, sulla situazione finanziaria e/o sull'attività della Società, compresa qualsiasi rivendicazione, controversia o minaccia di controversia o reclamo, entro un periodo di tempo ragionevole dalla data in cui la Società viene a conoscenza del verificarsi di tale fatto o evento.

Tali Partner avranno inoltre il diritto di effettuare qualsiasi incarico di revisione contabile in qualsiasi momento (a proprie spese), a condizione che la fornitura di tali informazioni o l'esecuzione di tali revisioni non perturbi il normale andamento della Società.

I documenti devono essere inviati in formato EXCEL per quanto riguarda il Business Plan, il budget provvisorio e qualsiasi altro documento contabile e in formato WORD o PDF per quanto riguarda altri tipi di documenti.

## **25. AVVISI**

Qualsiasi avviso richiesto o autorizzato ai sensi delle disposizioni del Patto deve essere redatto per iscritto e sarà considerato valido se effettuato con uno dei seguenti mezzi:

- (i) da un documento extragiudiziale, o
- (ii) mediante consegna a mano, oppure
- (iii) con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
- (iv) per posta elettronica o fax se la notifica è confermata entro due (2) giorni con uno dei mezzi indicati ai punti (i) - (iii) del presente articolo;

indirizzata alla residenza o alla sede della Parte interessata, come indicato all'inizio del Patto o ai seguenti indirizzi di posta elettronica o numero di fax:

Per il Partner Industriale :

Indirizzo di posta elettronica :

Fax :

Per il PARTNER B :

Indirizzo di posta elettronica :

Fax :

Per il PARTNER C :

Indirizzo di posta elettronica :

Fax :

Per il PARTNER D :

Indirizzo di posta elettronica :

Fax :

Qualsiasi modifica dei dati di contatto ai fini del Patto sarà notificata dalla Parte interessata alle altre Parti secondo le modalità sopra indicate con un preavviso di otto (8) giorni onde essere effettiva.

Le notifiche inviate con atto extragiudiziale o con consegna a mano si presumono effettuate alla data di consegna al destinatario.

Le notifiche effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno si presumono effettuate alla data della prima presentazione o della prima ricevuta all'indirizzo del destinatario, fa fede il timbro postale.

Le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica o fax si presumono effettuate alla data di spedizione, previa conferma nelle forme sopra indicate.

## **26. FIDUCIARIO INCARICATO DELLA GESTIONE DEL PATTO**

Al fine di garantire l'esercizio dei diritti reciprocamente concordati dalle Parti e di dare piena efficacia al Patto, le Parti convengono di nominare congiuntamente e irrevocabilmente la Società, nella persona del suo legale rappresentante, quale fiduciario congiunto responsabile della gestione del Patto (il « **Fiduciario** »).

La Società si impegna espressamente ad accettare il presente mandato di interesse comune, a titolo gratuito, nei termini di seguito indicati.

In qualità di amministratore dell Patto, appositamente incaricato dalle Parti per la durata del Patto di cui all'articolo 2, il Fiduciario :

- si assicurerà che i conti di deposito in titoli dei soci aperti dalla Società menzionino le restrizioni a cui sono vincolati i Strumenti Finanziari appartenenti alle Parti,
- registrerà un'iscrizione o un movimento nei conti di deposito in titoli dei soci, in particolare un Trasferimento (compresa la sottoscrizione di Titoli), solo dopo essersi assicurati che le disposizioni del Patto siano state rispettate e che l'esecuzione del movimento possa essere portata a termine.

A tale riguardo, la Società si impegna ad assicurare che qualsiasi transazione relativa ad un Titolo sia stata effettuata in conformità all' Patto e allo Statuto e ad informare i Soci ed eventuali Terzi di qualsiasi violazione delle disposizioni del Patto o dello Statuto di cui sia preliminarmente informato. Le Parti si impegnano ad informare il Fiduciario, secondo i termini e le condizioni previste dal presente patto, di qualsiasi operazione che comporti l'applicazione degli obblighi di cui sopra.

Qualsiasi Trasferimento o altra transazione effettuata in violazione del Patto o dello Statuto o in violazione dei diritti di una delle Parti, può essere dichiarata nulla o inapplicabile nei confronti della Società, se la Parte lo richiede, fatto salvo qualsiasi diritto al risarcimento dei danni. Se una Parte non è in grado di richiedere la nullità o l'inapplicabilità, può chiedere al giudice di annullare, se necessario dietro pagamento di una penale, ciò che è stato fatto in violazione degli obblighi. Fatto salvo l'articolo 27, l'inosservanza dell'obbligo di consegna può essere sanzionata anche con la pronuncia di un' ordine restrittivo o con una sentenza valida come vendita. Le Parti si impegnano ad informare qualsiasi Terzo di questa clausola e, più in generale, di tutte le condizioni del Patto e dello Statuto.

Al fine di garantire la corretta gestione del Patto, il registro dei movimenti dei Titoli e conti di deposito in titoli dei soci saranno tenuti presso la sede del Fiduciario.

I costi di gestione del Patto saranno a carico della Società.

## **27. ESECUZIONE FORZATA – RINUNCIA ALLE MISURE RELATIVE AGLI IMPREVISTI**

Ciascuna Parte riconosce il carattere vincolante e obbligatorio degli impegni e degli obblighi che ha assunto firmando il Patto e gli Statuti che ha sottoscritto con piena cognizione di causa.

Di conseguenza, ciascuna Parte si impegna a non contestare i propri impegni o obblighi. Di conseguenza, le Parti riconoscono espressamente che, in caso di inadempimento di una di esse alle proprie obbligazioni, l'altra Parte può chiedere l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1221 del Codice Civile, precisando che ciascuna Parte rinuncia irrevocabilmente ad avvalersi della deroga di « manifesta sproporzione » prevista da tale articolo ai fini dell'attuazione del Patto e dello Statuto o delle loro conseguenze.

Inoltre, le Parti rinunciano in ogni circostanza al diritto di avvalersi delle disposizioni dell'art. 1195 del Codice Civile per sollecitare la rinegoziazione del Patto o la sua risoluzione, anche qualora l'equilibrio contrattuale fosse alterato da circostanze imprevedibili al momento della conclusione del Patto e seppure il suo adempimento si rivelasse eccessivamente oneroso, in particolare in considerazione del periodo di trattative che precede la conclusione del Patto, che ha lo scopo di stabilire preventivamente tutte le conseguenze di un eventuale cambiamento della situazione fino al suo perfezionamento.

## **28. CASO DI FORZA MAGGIORE**

Nel caso in cui si verifichi un caso di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile, l'adempimento degli obblighi la cui realizzazione é divenuta impossibile è interrotto fintantoché tale impossibilità perdura.

Saranno considerati casi di forza maggiore, senza che la Parte che non sia in grado di adempiere al proprio obbligo dimostri che l'evento ha le caratteristiche definite dall'articolo 1218 del Codice Civile, i seguenti eventi: qualsiasi dichiarazione di stato di emergenza, ai sensi della legge 3 aprile 1955, n. 55-385, relativa allo stato di emergenza o di emergenza sanitaria, ai sensi dell'articolo L. 3131-12 del Codice di Salute Pubblica, su tutto o parte del territorio.

La Parte cui è impedita l'esecuzione deve notificare senza indugio alle altre Parti il verificarsi di tale caso, specificandone la natura e la durata prevedibile. La stessa Parte notifica senza indugio alle altre Parti la cessazione dell'impedimento.

Se l'impedimento è permanente, il Patto può essere risolto su iniziativa di una qualsiasi delle Parti mediante notifica. La risoluzione non dà luogo ad alcun indennizzo.

Chiunque non sia in grado di eseguire la sua prestazione a causa del verificarsi di un tale caso non sarà ritenuto responsabile. Nessuna sanzione contrattuale può essere pronunciata nei suoi confronti né la sua responsabilità può essere chiamata in causa .

## **29. RISERVATEZZA**

Ciascuna Parte e la Società si impegnano e garantiscono la propria responsabilità, per il Presidente e per i membri del Comitato Direttivo che li rappresentano, a non divulgare alcuna informazione relativa al contenuto del Patto (ad eccezione delle clausole che verrebbero trascritte integralmente nello Statuto), alla Società o al Progetto, che siano contrattualmente considerate di natura confidenziale, a qualsiasi persona diversa (i) dalle sue Società Collegate, dai suoi dirigenti, dai dipendenti o da quelli delle sue Società Collegate, a condizione che aderiscano a questa clausola senza restrizioni o riserve, nella misura in cui la conoscenza di tali informazioni sia strettamente necessaria ai fini del Progetto, (ii) i suoi consulenti esterni e qualsiasi entità incaricata di agire in qualità di revisore tecnico e finanziario indipendente, consulente legale, consulente fiscale e contabile e consulente assicurativo, purché siano soggetti a un obbligo legale di segretezza o a un obbligo contrattuale di riservatezza ; fatta eccezione..:

- se tale divulgazione è richiesta per motivi legali, imposizione fiscale, normativa di mercato o contabile;

- o se tali informazioni sono comunicate da una Parte o dalla Società nell'ambito di un Trasferimento da parte di un Socio, al fine di far valere i propri diritti o di valutare il proprio investimento nella Società, a condizione che il destinatario di tali informazioni possa servirsene unicamente a tali fini e in modo da tutelarne in maniera adeguata la riservatezza;
- o se le informazioni in questione sono di pubblico dominio (diversamente che per violazione del presente articolo).

La presente clausola di riservatezza rimarrà valida per la durata del Patto e oltre alla scadenza o alla risoluzione (qualsiasi ne sia il motivo) del presente Patto per un periodo di **un (1) anno** dalla fine del Patto nei confronti di tutte le Parti.

Fatte salve le disposizioni sulla riservatezza contenute nel presente articolo, le Parti e la Società si impegnano a coordinare, attraverso ciascuna di esse o le loro Collegate, gli interventi pubblici relativi al Progetto.

Le Parti si impegnano, tuttavia, per tutta la durata del Patto, a non utilizzare o menzionare i nomi dei PARTNER, per intero o sotto forma di acronimi, nonché i loghi e/o i marchi figurativi ad essi associati. Il Partner Industriale si impegna, per conto della Società e delle sue filiali, a non utilizzare questi nomi, loghi e/o marchi figurativi senza il previo, scritto e discrezionale accordo del PARTNER C, salvo quando tale utilizzo sia richiesto dalla legge e a condizione che il loro uso sia limitato a quanto strettamente necessario.

### **30. MODIFICA DEL PATTO**

Il Patto, insieme allo Statuto, rappresenta l'intero accordo delle Parti in merito al suo oggetto. Il Patto può essere modificato solo con il preventivo consenso scritto di ciascuna delle Parti e di coloro che vi hanno aderito, ottenuto dal Fiduciario incaricato della gestione del Patto.

### **31. AUTONOMIA DELLE CLAUSOLE**

Qualora una delle disposizioni del Patto diventi o sia dichiarata nulla o priva di effetto, ciò non pregiudicherà la validità o l'efficacia delle altre sue disposizioni.

### **32. LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO**

Ciascuna Parte dichiara, ai sensi della normativa sulla lotta contro il riciclaggio del denaro, che :

- Agisce per contro proprio ;
- l'origine dei fondi versati per la sottoscrizione dei Titoli è lecita e non proviene da un'attività contraria alla legislazione ad essa applicabile, in particolare al Titolo VI

(Obblighi relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro) del Libro V del Codice Monetario e Finanziario ;

Nel caso di una proposta di emissione di Titoli o di un qualsiasi trasferimento di Titolo, che dia diritto immediato o futuro a una parte del capitale sociale o dei diritti di voto della Società, qualsiasi Terzo coinvolto in tale progetto deve rispettare le disposizioni del Titolo VI intitolato "Obblighi relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro" del Libro V del Codice Monetario e Finanziario Francese.

In considerazione della rigorosa politica antiriciclaggio applicata tra le Parti, nel caso in cui un nuovo Azionista venga identificato dai revisori interni delle parti stesse come non rispondente ai criteri richiesti in termini di antiriciclaggio in conformità alla normativa e alla politica in vigore tra le Parti stesse, è già stato concordato tra questi ultimi che ciascuna di esse si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso nella Società di tale nuovo Partner.

### **33. DISPOSIZIONI VARIE E DIVERSE**

Il mancato o ritardato esercizio, da parte di una Parte, di uno dei suoi diritti ai sensi del Patto non costituisce una rinuncia da parte sua al diritto di avvalersi di tale diritto in un momento successivo, se le condizioni per il suo esercizio sono soddisfatte.

Gli obblighi delle Parti ai sensi del Patto sono distinti e non solidali.

Il Patto costituisce un insieme indivisibile che non può essere eseguito o interpretato disgiuntamente.

Per il computo dei termini, le Parti decidono di applicare di comune accordo le disposizioni degli articoli da 640 a 642 del Codice di Procedura Civile.

### **34. DIRITTO APPLICABILE – MEDIAZIONE – AUTORITA GIUDIZIARIA COMPETENTE - LINGUA**

#### **34.1 Legislazione applicabile**

Il Patto è soggetto al diritto francese nella sua applicazione ed esecuzione.

#### **34.2 Mediazione**

Per tutta la durata del Patto, le Parti convengono di cercare di risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che possa sorgere tra di loro, in particolare per quanto riguarda la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la mancata esecuzione, l'interruzione o la risoluzione del presente Patto.

Pertanto, in mancanza di un accordo amichevole entro un (1) mese dall'insorgere della controversia, le Parti si impegnano, prima dell'avvio di qualsiasi azione giudiziaria, ad

effettuare un tentativo di mediazione sotto l'egida della Corte Europea di Arbitrato e Mediazione, Sezione Grand Sud. L'Utente accetta che tale mediazione sia soggetta al regolamento interno della CEAM, accessibile al seguente indirizzo :  
[www.cour-europe-arbitrage.org](http://www.cour-europe-arbitrage.org)

Durante il periodo di mediazione, le Parti si astengono dall'intentare azioni legali l'una contro l'altra ai sensi della presente Convenzione.

In nessun caso al mediatore sarà affidata una missione arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 21-3 della legge n. 95-125 dell'8 febbraio 1995, le Parti hanno deciso di assoggettare la mediazione al principio di riservatezza.

I costi della mediazione saranno sostenuti in egual misura da ciascuna delle Parti coinvolte nella mediazione.

Le Parti convengono che la mediazione si conclude a seguito della conclusione di un accordo di mediazione, con la constatazione del fallimento della mediazione, con la risoluzione del presente accordo di mediazione da parte di tutte le Parti coinvolte nella mediazione, o con la scadenza del termine per la mediazione.

In mancanza di un accordo amichevole entro un (1) mese dalla consegna del rapporto del mediatore, le Parti recuperano la piena libertà di intraprendere qualsiasi azione o procedimento e, se necessario, di adire le giurisdizioni competenti per far valere le clausole del Patto.

### **34.3 Giurisdizione competente**

In caso di fallimento della procedura di mediazione di cui all'articolo 34.2, qualsiasi controversia relativa al Patto sarà sottoposta ai tribunali competenti nell'ambito della giurisdizione dei tribunali di secondo grado di Parigi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni vincolanti di competenza previste dalla legge.

### **34.4 Lingua**

Eventuali comunicazioni, scambi e procedure tra le Parti saranno in francese.

Fatto a [Tolone] li 31 juillet 2020  
In cinque (5) copie originali

### **PARTNER A**

Rappresentato da [identità]

**PARTNER B**

Rappresentato da [identità]

**PARTNER C**

Rappresentato da [identità]

**PARTNER D**

Rappresentato da [identità]

**XXX, SOCIETA CREATA dai 4 soci di cui sotto**

**Rappresentata dal PARTNER A**

A sua volta rappresentata da [identità]

## **ALLEGATI**

**Allegato 1** : Elenco dei Siti

**Allegato 2** : Copia dell'accordo di partenariato in data [\*]

**Allegato 3** : Business Plan della Società

**Allegato 4** : Statuto

**Allegato 5** : Modello di atto di adesione

**Allegato 6** : Modello di convenzione di conto corrente

**Allegato 7** : Bozza di contratto di rifornimento di GAS COMBUSTIBILE

## **ALLEGATO 1 – ELENCO DEI SITI ATTUALI INDIVIDUATI**

**ALLEGATO 2 – ACCORDO DI PARTENARIATO DEL [\*]**

## **ALLEGATO 3 – BUSINESS PLAN DELLA SOCIETA**

## **ALLEGATO 4 – STATUTO**

## **ALLEGATO 5 – MODELLO DI ATTO DI ADESIONE**

## **ALLEGATO 6 – MODELLO DI CONVENZIONE DI CONTO CORRENTE**

**ALLEGATO 7 – BOZZA DI CONTRATTO PER IL RIFORNIMENTO DI GAS COMBUSTIBILE**



## **PROGETTO SIGNAL**

### **Programma Interreg Marittimo Francia – Italia 2014 -2020**

Supporto legale per la creazione di una società per azioni semplificata per l'implementazione di una filiera di GNL nelle aree portuali e marittime

Consegnabile T3.7.1 : Piano di realizzazione, gestione e ottimizzazione della rete di distribuzione del GNL

**XXX Società per azioni semplificata con capitale sociale di [\*] €  
Sede centrale:**

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE**

**Tra i sottoscritti :**

**PARTNER A**

**PARTNER B**

**PARTNER C**

**PARTNER D**

Hanno redatto il seguente statuto della Società per Azioni Semplificata che hanno deciso di costituire:

### **ARTICOLO 1 – FORMA**

Una società per azioni semplificata disciplinata dalle leggi e dai regolamenti in vigore e dal presente Statuto, di seguito denominata "Società", è costituita tra i proprietari delle Azioni qui di seguito emesse e quelle che potranno essere emesse in futuro.

La Società può effettuare un'offerta pubblica di titoli finanziari solo alle condizioni stabilite dall'Articolo L. 227-2-1 del Codice di Commercio francese o ammettere le sue Azioni alla negoziazione su un mercato regolamentato.

### **ARTICOLO 2 – OGGETTO SOCIALE**

La società ha come obiettivo: la cooperazione nel cuore del Mediterraneo:

- La costruzione e la gestione di infrastrutture per la produzione di carburante gassoso nella regione Provenza Alpi Costa Azzurra per la mobilità, l'industria e/o la logistica
- La vendita di gas combustibili per applicazioni navali, logistiche, industriali e di mobilità per veicoli terrestri
- L'acquisto e il noleggio, in tutte le sue forme, di veicoli terrestri alimentati a combustibile gas per uso proprio e/o esterno all'azienda
- Manutenzione dei veicoli alimentati a tale combustibile
- Il finanziamento, la progettazione/attuazione e la gestione/manutenzione di unità di produzione di gas combustibile e di stazioni di ricarica di tale carburante, abbinato o meno ad un'unità di produzione
- E, più in generale, qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, civile, mobiliare o immobiliare che possa essere direttamente o indirettamente connessa all'oggetto sociale di cui sopra o che possa promuovere direttamente o indirettamente l'oggetto sociale della Società o qualsiasi oggetto simile o correlato

### ARTICOLO 3 - DENOMINAZIONE

Il nome della Società è:

In tutti gli atti, fatture, annunci, pubblicazioni e altri documenti emessi dalla Società, la denominazione sociale deve sempre essere preceduta dalla scritta leggibile "Società per azioni semplificata" o "SAS" e dall'indicazione del capitale sociale.

### ARTICOLO 4 - SEDE LEGALE

La sede legale si trova presso la Camera del Commercio e dell'Industria del VAR, **236 Bd du Général Leclerc 83000 TOLONE**.

Può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso dipartimento previa decisione del Presidente, che in questo caso ha la facoltà di modificare lo statuto in tal senso. In tutti gli altri casi, il trasferimento della sede legale è il risultato di una decisione collettiva dei soci che porta ad una modifica dello statuto, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto

### ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della Società è fissata a 99 anni dalla data di iscrizione nel Registro del Commercio e delle Società, salvo il caso di scioglimento anticipato o di proroga decisa dai soci alle condizioni previste dall'art. 19 relativo alle decisioni collegiali assunte in Assemblea

Almeno un (1) anno prima della data di scadenza della Società, il Presidente deve avviare una delibera della collettività dei soci per decidere se la Società debba essere prorogata. In mancanza di ciò, ogni socio può chiedere al Presidente del Tribunale Commerciale del luogo della sede legale, deliberando su un'istanza, la nomina di un rappresentante legale incaricato di avviare la delibera e la decisione di cui sopra

## ARTICOLO 6 - CONTRIBUTI

All'atto della costituzione della Società, i soci daranno un contributo alla Società alle seguenti condizioni, ovvero:

I soci contribuiscono al partenariato con una somma in contanti pari a -----

-- distribuita come segue:

- dal PARTNER A di una somma in contanti di \_\_\_\_\_
- dal PARTNER B di una somma in contanti di \_\_\_\_\_
- dal PARTNER C di una somma in contanti di \_\_\_\_\_
- dal PARTNER D di una somma in contanti di \_\_\_\_\_

Corrispondente a ----- AZIONI di -----EURO (----- €) di valore nominale ciascuna, sottoscritte e interamente versate come indicato nel certificato redatto dalla Banca depositaria prima di quel giorno per conto della Società in formazione presso la banca [\*].

## ARTICOLO 7 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato alla somma di [\*] €.

È suddiviso in [\*] azioni ordinarie del valore nominale di [\*] euro ciascuna, interamente versate e tutte della stessa categoria.

## ARTICOLO 8 - VARIAZIONE DEL CAPITALE

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto mediante decisione collettiva dei soci adottata secondo le condizioni, in particolare per quanto ne riguarda la forma, stabilite dall'articolo 19 sulle decisioni collettive.

### 8.1 AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

LA collettività dei soci può deliberare o autorizzare un aumento del capitale sociale, sia mediante emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate, sia mediante aumento del valore nominale delle azioni esistenti.

L'emissione di nuove Azioni può essere determinata da:

- contributi in natura o in contanti, che possono essere svincolati con un pagamento in contanti o con compensazione con crediti liquidi dovuti alla Società;
- l'utilizzo di risorse proprie della Società sotto forma di capitalizzazione di riserve, utili o premi di emissione;
- o una combinazione di contributi in denaro e capitalizzazione di riserve, utili o premi di emissione;
- o esercitando i diritti connessi ai valori mobiliari che danno accesso al capitale, alle condizioni previste dalla legge;
- per fusione o scissione

Solo l'organo collettivo degli azionisti è competente a deliberare un aumento di capitale sulla proposta del Presidente.

I terzi non possono acquisire una partecipazione nella Società in caso di aumento di capitale o di emissione di titoli che danno accesso al capitale o che danno diritto all'assegnazione di titoli di debito, senza la previa approvazione del Comitato Direttivo.

In caso di aumento di capitale mediante emissione di Azioni in contanti, il trasferimento dei diritti di sottoscrizione a qualsiasi titolo è soggetto alla medesima procedura prevista per il Trasferimento dei Titoli.

Il valore dei contributi in natura deve essere valutato da uno o più revisori contabili nominati su richiesta del Presidente del Tribunale Commerciale.

## **8.2 RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

L'organo collettivo degli azionisti può inoltre decidere o autorizzare la riduzione del capitale sociale a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, in particolare a causa di perdite o a titolo di rimborso o riacquisto parziale delle azioni, di riduzione del loro numero o del loro valore nominale, il tutto nei limiti e nelle riserve previste dalla legge e, in nessun caso la riduzione del capitale può pregiudicare la parità dei soci.

## **8.3 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE**

Gli azionisti possono inoltre decidere di ammortizzare tutto o parte del capitale sociale e di sostituire le azioni di capitale con azioni di diritto di dividendo parzialmente o totalmente ammortizzate, ai sensi degli articoli L. 225-198 e successivi del Codice di Commercio.

## **8.4 DELEGA DI COMPETENZA O POTERI**

Inoltre, l'organo collettivo degli azionisti che decide di aumentare o ridurre il capitale può, nel caso di più soci, delegare al Presidente i poteri necessari per deliberare o eseguire tale aumento o riduzione.

## **ARTICOLO 9 – RILASCIO DI AZIONI**

Al momento della costituzione della Società, le Azioni in contanti saranno interamente versate al momento della sottoscrizione.

In caso di aumento di capitale, almeno un quarto del valore nominale delle nuove Azioni potrà essere versato in contanti, oltre all'eventuale sovrapprezzo di emissione, il saldo che viene richiamato secondo i termini e le condizioni stabilite dalla decisione dei soci che deliberano l'aumento di capitale.

Le richieste di versamento devono essere portate a conoscenza del/i membro/i almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per ogni pagamento.

Qualsiasi ritardo nel pagamento delle somme dovute sull'importo non pagato delle Azioni comporterà automaticamente interessi al tasso legale a partire dalla data di scadenza, fatte salve le azioni personali che la Società potrà intraprendere nei confronti del socio inadempiente e le misure esecutive obbligatorie previste dalla legge.

In conformità alle disposizioni dell'articolo 1843-3 del Codice Civile, quando le richieste di fondi per il versamento integrale del capitale non sono state effettuate entro il termine di legge, ogni parte interessata può chiedere al Presidente del tribunale, che statuisce con procedimento d'urgenza, di procedere a tali richieste di fondi o di nominare un agente per l'espletamento di questa formalità.

#### ARTICOLO 10 – TIPO DI TITOLI

Le Azioni devono essere in forma nominativa. Essi sono registrati a nome del loro titolare in conti individuali detenuti dalla Società nei termini e alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Ogni azionista può richiedere alla Società il rilascio di un certificato di registrazione contabile. Queste Azioni sono indivisibili per quanto concerne la Società.

#### ARTICOLO 11 – TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Le presenti disposizioni si applicano solo in caso di pluralità di soci.

Ogni trasferimento di titoli è soggetto alle disposizioni dell'articolo 12.

La proprietà dei titoli deriva dalla loro registrazione in un conto individuale a nome del/dei titolare/i nei registri che la Società tiene a tal fine presso la propria sede legale.

Il Trasferimento dei Titoli è effettuato nei confronti della Società e dei Terzi mediante trasferimento dal conto del Cedente al conto del Cessionario, su presentazione di un ordine di movimento redatto su un modulo fornito o approvato dalla Società e firmato dal Cedente o dal suo rappresentante o su presentazione di qualsiasi altro documento comprovante il Trasferimento.

Il movimento viene registrato in un registro nominativo e parafato, tenuto cronologicamente, noto come "registro dei movimenti di titoli".

La Società è tenuta ad effettuare tale iscrizione e trasferimento non appena riceve l'ordine di movimento o l'atto comprovante il Trasferimento e, al più tardi, entro otto (8) giorni da quest'ultimo.

#### ARTICOLO 12 - INALIENABILITÀ - PRELAZIONE E APPROVAZIONE - ESCLUSIONE

I seguenti termini in maiuscolo hanno i significati indicati di seguito (siano essi utilizzati al singolare o al plurale, nominativi o coniugati):

**« Società  
Collegata »**

indica, per ogni associato in questione : (a) qualsiasi persona fisica o giuridica che, direttamente o indirettamente, controlli un socio o sia controllata da un socio, o sia controllata da una persona che controlli un socio; (b) Per il PARTNER C: qualsiasi struttura di investimento, compresi i fondi di investimento posseduti o gestiti esclusivamente da un socio o da una società controllata, direttamente o indirettamente, da un socio; nonché \_\_\_\_\_, e qualsiasi entità da esso controllata e qualsiasi struttura di investimento, compresi i fondi di investimento posseduti o gestiti esclusivamente da \_\_\_\_\_ o da un'entità controllata da \_\_\_\_\_; restando inteso che il termine "controllo", "controllare" o "controllante" ai fini della presente clausola si intende come, per il paragrafo a), ai sensi dell'articolo L. 233, I, 1° del Codice di Commercio e, per il paragrafo (b), come la partecipazione, diretta o indiretta, di oltre il 50% del capitale e/o dei diritti di voto.

**« Cedente »**

ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 12.4.

**« Cessionario »**

ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 12.4.

**« Notifica di  
Trasferimento »**

ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 12.4.

**« Garanzie »**

significa qualsiasi privilegio, ipoteca, pegno, garanzia e più in generale qualsiasi restrizione, convenzionale o legale, al diritto di Trasferimento ;

**« Titoli »**

significa (i) le Azioni e ogni altro titolo, che conferiscono il diritto, immediato o differito, ad una parte del capitale sociale e/o dei diritti di voto della Società, in particolare, e senza che questa lista sia esaustiva, mediante conversione, scambio, rimborso, presentazione o esercizio di un warrant, nonché (ii) ogni diritto o warrant per l'assegnazione o la sottoscrizione relativi a tali Azioni o Titoli.

« **Terze parti** » ha il significato che le viene attribuito dall'articolo **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

« **Trasferimento** » si intende, (i) qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito che comporti la scissione, la divisione o la cessione a titolo oneroso o gratuito della proprietà (o della nuda proprietà, o dell'usufrutto) di un Titolo, per qualsiasi motivo e in qualsiasi forma e, in particolare, senza limitarsi ad esse, nel contesto di una cessione, di uno scambio, di un conferimento (compreso il conferimento parziale degli attivi), (i) una fusione o scissione, un prestito, una distribuzione in natura, un fondo fiduciario, mediante una procedura di appalto, in virtù di una decisione del tribunale, in caso di devoluzione del patrimonio di successione o di liquidazione di beni comuni (ii) qualsiasi cessione o rinuncia individuale a un diritto di sottoscrizione preferenziale, di scambio o di assegnazione di un Titolo, nonché la concessione di tutte le garanzie sui Titoli; derivati inclusi, congiuntamente o meno, « **Trasferire** ».

« **Libero Trasferimento** » ha il significato che le viene attribuito dall'articolo 12.3.

Qualsiasi trasferimento di titoli effettuato in violazione delle clausole previste nelle presenti sarà nullo e non applicabile nei confronti della Società e dei Soci.

## **12.1 INALIENABILITÀ PROVVISORIA**

Per un periodo di sei (6) anni dalla data di registrazione della Società, l'azionista di maggioranza non può detenere meno del trenta per cento (30%) del capitale e dei diritti di voto della Società.

## **12.2 CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO**

In qualsiasi caso, anche in quello di Liberi Trasferimenti, e fatte salve le disposizioni degli Articoli 12.5 e 12.6 o qualsiasi altro diritto di un socio in virtù di un separato atto stipulato tra tutti i Soci, un Azionista può trasferire i propri Titoli a condizione che:

- (a) il Cedente deve dimostrare che il cessionario rispetta le norme relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo di cui al capitolo 1 del Titolo VI del Libro V del Codice monetario e finanziario, mediante un certificato del Terzo, e che il Terzo non è domiciliato in un paese o territorio che figura nell'elenco dei paesi o territori non cooperativi (NCCT) redatto e aggiornato dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o, in alternativa, da qualsiasi organismo equivalente
- (b) il Cedente dimostri, con ogni mezzo e prova ragionevolmente idonea, che il cessionario dispone di capacità finanziaria sufficiente per adempiere agli obblighi derivanti da eventuali atti stipulati con tutti i soci, in particolare;

- (c) il cessionario si impegna, qualora sia tenuto ad acquistare i Titoli in base ad un qualsiasi contratto separato stipulato con tutti i soci, ad acquistare anche qualsiasi credito in conto corrente (compresi i suoi accessori) detenuto da un socio e ad assumersi qualsiasi obbligazione di tale socio in virtù dei suoi obblighi di finanziamento nei confronti della Società;
- (d) l'istituto o gli istituti di credito o finanziari che devono fornire alla Società finanziamenti bancari dovranno confermare, se richiesto dai termini dei contratti di credito o da altri accordi, il loro consenso alla partecipazione azionaria prevista dal Terzo in conformità a qualsiasi stipula di un atto separato sottoscritto con tutti i Soci ;
- (e) il cessionario si sia precedentemente impegnato irrevocabilmente per iscritto e senza riserve a rispettare tutte le disposizioni di un eventuale atto separato stipulato con tutti i soci;
- (f) in ogni caso, il cessionario non svolge un'attività in concorrenza con quella svolta dalla Società; se il cedente non è il Socio Industriale, il cessionario non svolge un'attività in concorrenza con quella svolta dal Partner Industriale o della Società Collegata del Partner Industriale ;
- (g) un Socio abbia notificato alla Società il proprio rifiuto ai sensi del successivo Articolo 12.7.
- (h) il Cedente si impegna a non procedere ad alcun Trasferimento di Titoli senza prima accertarsi con gli altri Soci che tutte le condizioni elencate ai punti (a) a (g) di cui sopra siano state verificate (cfr Patto).

### 12.3 DIRITTO DI PRELAZIONE E CLAUSOLA CONTRATTUALE

Qualsiasi Trasferimento di Titoli a un terzo alla Società (il « Terzo »), ad eccezione (alle condizioni previste in un atto separato firmato da tutti i Soci) dei Trasferimenti ad una Società Collegata e di alcuni Trasferimenti (i cosiddetti « Liberi Trasferimenti Gratuiti »), è soggetto all'approvazione di cui al successivo articolo 12.6, dopo l'esercizio, ove applicabile, del diritto di prelazione esistente a favore degli altri soci della Società di cui al successivo articolo 12.5.

### 12.4 COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO

Ogni Socio che prenda in considerazione il Trasferimento di tutte o parte dei propri Titoli nel quadro di un Libero Trasferimento deve comunicare agli altri Soci almeno quindici (15) Giorni prima del completamento del Trasferimento tutte le informazioni necessarie per consentire a questi ultimi di verificare che il Trasferimento previsto sia un Libero Trasferimento.

Nel caso di qualsiasi proposta di Trasferimento, diverso da un Libero Trasferimento, da parte di un Socio (il « **Cedente** ») di tutti o parte dei suoi Titoli a qualsiasi persona (il « **Cessionario** »), il Cedente dovrà notificare agli altri Soci e alla Società la sua proposta di Trasferimento (« **Comunicazione di Trasferimento** »).

Le modalità di invio della Comunicazione di Trasferimento devono essere conformi alle condizioni definite di seguito e la data della Comunicazione di Trasferimento sarà determinata in applicazione delle disposizioni del presente Articolo.

La comunicazione di trasferimento deve includere i seguenti elementi:

- (a) numero e natura dei Titoli di cui è previsto il Trasferimento (i « Titoli Trasferiti »);
- (b) il prezzo o il corrispettivo al quale il Cessionario si propone di acquistare i Titoli Trasferiti;
- (c) gli altri termini e condizioni, inclusi i termini di pagamento, del Trasferimento (inclusa qualsiasi cessione o subentro nei crediti a titolo di anticipo sul conto corrente);
- (d) l'identità precisa del cessionario e, se non si tratta di una persona fisica, della persona o delle persone che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo effettivo ai sensi dell'articolo L. 233-3, I del codice di commercio francese;
- (e) i legami finanziari o di altro tipo, diretti o indiretti, tra il Cedente e il Cessionario;
- (f) un'attestazione del Cessionario secondo cui quest'ultimo (i) non è domiciliato in un paese o territorio che figura nell'elenco dei Paesi e dei Territori Non Cooperativi (PTNC) e (ii) rispetta le norme sulla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo di cui al capitolo 1 del titolo VI del libro V del Codice monetario e finanziario;
- (g) se il Cessionario è un Terzo, il suo impegno irrevocabile ad aderire a qualsiasi atto concluso tra tutti i soci al più tardi entro la data di esecuzione del previsto Trasferimento nella stessa veste del Cedente;
- (h) una copia dell'impegno irrevocabile del Cessionario ad acquistare i Titoli Trasferiti alle condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento.

Nel caso di un Trasferimento previsto a titolo gratuito, un Trasferimento per il quale il prezzo non verrebbe pagato per intero in contanti (in particolare nel caso di conferimento, fusione o scissione) (l' « **Operazione di Scambio** ») o un Trasferimento previsto derivante da un'operazione che comporti elementi diversi da una vendita a titolo definitivo tra parti non correlate (l' « **Operazione Complessa** »), la Comunicazione di Trasferimento deve includere anche le voci di riferimento prese in considerazione e il metodo o i metodi di valutazione adottati, il valore dei Titoli Trasferiti e, nel caso di un'Operazione di Scambio o di un'Operazione Complessa, il valore degli attivi che riceverebbe a seguito dello scambio o del Trasferimento.

## 12.5 DIRITTO DI PRELAZIONE

Nel caso in cui un socio intenda cedere a un Terzo i Titoli che detiene, ciascuno degli altri soci beneficerà di un diritto di prelazione esercitabile alle condizioni e secondo i termini e le modalità di seguito indicate, al fine di poter acquisire, in via prioritaria rispetto a qualsiasi acquirente Terzo, i Titoli detenuti dal socio interessato (il « **Diritto di Prelazione** »).

Il socio interessato dovrà notificare per iscritto agli altri Partner e alla Società (la « **Comunicazione di Trasferimento** »), prima di avviare il processo di Trasferimento dei Titoli in suo possesso, la sua proposta di Trasferimento agli altri Soci e alla Società, indicando in particolare il numero dei Titoli e il prezzo del Trasferimento proposto per ogni Titolo e, ove applicabile, il prezzo proposto per eventuali crediti a titolo di anticipo sul conto corrente di un socio. In caso di offerta da parte di un Terzo, la Comunicazione di Trasferimento deve contenere gli elementi menzionati in un atto separato concluso tra tutti gli i partner della Società

La Comunicazione di Trasferimento costituirà un'offerta irrevocabile e incondizionata da parte del Cedente agli altri soci per il Trasferimento dei Titoli da esso detenuti al prezzo e alle condizioni di Trasferimento proposte.

A partire dalla Comunicazione di Trasferimento, ciascun beneficiario del Diritto di Prelazione avrà un periodo di venti (20) giorni (il « **Termine per l'Esercizio** ») per comunicare al Cedente la propria decisione di esercitare o meno il Diritto di Prelazione (la « **Comunicazione sull' Esercizio** »). La mancata comunicazione sull' Esercizio entro il termine stabilito sarà considerata come una decisione di un socio di non esercitare il Diritto di Prelazione.

Durante il Periodo di Esercizio, i beneficiari del Diritto di Prelazione (i « **Beneficiari del Diritto di Prelazione** ») si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza in merito alla proposta di Trasferimento del Cedente e ad astenersi dal ricercare potenziali partner o investitori sul mercato ai fini dell'esercizio del Diritto di Prelazione.

Qualora più Beneficiari del Diritto di Prelazione abbiano esercitato il loro Diritto di Prelazione, i Titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento saranno ripartiti tra ciascun Beneficiario del Diritto di Prelazione che abbia regolarmente esercitato il proprio Diritto di Prelazione in proporzione al numero di Titoli da lui detenuti in relazione al numero di Titoli detenuti da tutti i Beneficiari del Diritto di Prelazione che abbiano regolarmente esercitato il proprio Diritto di Prelazione, il tutto nei limiti del numero massimo di Titoli che ciascun Beneficiario del Diritto di Prelazione avrà indicato nella Comunicazione sull'Esercizio.

In caso di azioni frazionate, i relativi Titoli saranno automaticamente assegnate al Beneficiario del Diritto di Prelazione che detiene il maggior numero di Titoli (espresso in termini di numero di Azioni della Società alle quali tali Titoli danno diritto) o, in caso di parità, al Beneficiario che trasmette per primo la Comunicazione di Esercizio.

L'esercizio del Diritto di Prelazione deve riguardare, in ultima analisi, tutti i Titoli del Cedente. In mancanza di ciò, essa si considera non esercitata.

In caso di esercizio del Diritto di Prelazione, la cessione dei Titoli dovrà avvenire entro un termine massimo di quarantacinque (45) giorni lavorativi (ai sensi dell'art. 642 del Codice di Procedura Civile francese) dalla data della Comunicazione sull'Esercizio (più il tempo eventualmente necessario per soddisfare le condizioni di Cessione imposte dalla legge) al prezzo e alle condizioni previste dalla Comunicazione di Trasferimento, previa consegna di tutti i documenti necessari a rendere effettivo il Trasferimento nei confronti della Società e dei Terzi e pagamento del prezzo.

Qualora il Diritto di Prelazione non sia regolarmente esercitato in conformità alle disposizioni del presente articolo, il Cedente disporrà di un periodo di sei (6) mesi dalla scadenza del Periodo di Esercizio per ricercare uno o più Terzi e/o soci acquirenti dei propri Titoli ad un prezzo almeno pari a quello offerto nella Comunicazione di Trasferimento e per ottenere da questi un'offerta di acquisto vincolante ed irrevocabile (l'« **Offerta Vincolante** »). Il Cedente deve comunicare l'Offerta Vincolante agli altri Soci e alla Società, mediante Comunicazione di Trasferimento, entro la scadenza del termine di sei (6) mesi di cui sopra, tale comunicazione deve contenere le informazioni previste dall'Articolo 12.4 dello Statuto Sociale. In caso contrario, la procedura prevista dal presente articolo 12.5 deve essere rinnovata.

Il Cedente sarà quindi libero di Trasferire, entro un termine massimo di sessanta (60) giorni lavorativi (fatte salve eventuali condizioni sospensive relative al controllo delle concentrazioni) dalla notifica agli altri soci dell'Offerta Vincolante, previa approvazione alle condizioni previste dall'articolo 12.6.

## **12.6 APPROVAZIONE**

Fatto salvo il rispetto del Diritto di Prelazione, qualsiasi proposta di Trasferimento di Titoli detenuti da un socio a un Terzo, in contanti o in Titoli, che non costituisca un Libero Trasferimento, è soggetta all'approvazione del Comitato Direttivo (l'« **Approvazione** »).

Il Comitato Direttivo ha un periodo di trenta (30) giorni lavorativi dalla Comunicazione di Trasferimento per rendere nota al Cedente il proprio consenso o rifiuto dell'approvazione, mediante notifica (con atto extragiudiziale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) al Cedente da parte del suo Presidente o del Presidente della Società. Le decisioni di concedere o rifiutare l'approvazione sono discrezionali e non sono motivate. In mancanza di comunicazione entro il suddetto termine, si ritiene che il Cessionario abbia ottenuto l'Approvazione in buona fede.

In caso di Approvazione o Approvazione che si ritenga accordata, il Cedente può liberamente effettuare il Trasferimento dei Titoli alle condizioni riportate nella Comunicazione di Trasferimento, purché sia rispettato il Diritto di Prelazione e ogni altro diritto di soci stipulato in un separato atto sottoscritto da tutti i soci. Il Trasferimento dei Titoli deve essere completato al più tardi entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data della decisione di Approvazione (o dalla scadenza di ogni altro termine previsto in un separato atto stipulato tra tutti i soci che consenta l'esercizio di un diritto). Se il Trasferimento non viene completato entro questo periodo, l'Approvazione decade.

Se l'Approvazione non viene concessa, il Cedente può, entro quindici (15) giorni di calendario dalla notifica del rifiuto che gli è stata comunicata, sia con atto extragiudiziale, sia notificando alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la rinuncia al progetto di Trasferimento. In assenza di rinuncia da parte del Cedente, il Presidente è tenuto, entro sessanta (60) giorni lavorativi dal termine del suddetto periodo di 15 giorni di calendario, a far acquisire tutti i Titoli da tutti o da alcuni dei soci che intendono acquistarle (nel qual caso l'attribuzione sarà effettuata tra i soci, nei limiti delle richieste e in proporzione alle loro partecipazioni), ovvero, con il consenso del Cedente, dalla Società in vista di una riduzione del capitale, e ciò entro sei mesi dalla notifica del rifiuto.

Il prezzo di acquisto è quello indicato nella Comunicazione di Trasferimento o, in caso di controversia da parte di un socio, quello determinato da un esperto secondo le disposizioni dell'articolo 1843-4 del Codice Civile francese; le spese della perizia sono sostenute in egual misura dal cedente e dall'acquirente o dagli acquirenti. L'esperto così nominato è tenuto ad applicare, ove esistenti, le regole e le procedure per la determinazione del valore previsto da qualsiasi accordo vincolante per le parti. Entro 15 giorni di calendario dalla determinazione del prezzo, viene data comunicazione al cessionario con atto extragiudiziale o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di recarsi presso la sede legale per firmare gli ordini di movimento. Se il Cedente non si presenta entro 15 giorni di calendario dalla notifica o se ha rinunciato alla vendita prima della scadenza di questo periodo, la Società può correggere automaticamente la vendita.

In caso di acquisto delle Azioni da parte della Società, il prezzo è pagabile entro tre mesi dalla firma dell'ordine di movimento o dell'atto di vendita.

Le comunicazioni effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno si presumono effettuate alla data della prima presentazione all'indirizzo del destinatario, fa fede il timbro postale.

Il Cedente può in qualsiasi momento rinunciare al Trasferimento dei propri Titoli fintanto che il Trasferimento non abbia avuto luogo o non sia ritenuto avvenuto. In questo caso, se è stato nominato un esperto, il Cedente si farà carico o rimborserà agli altri soci tutti gli onorari e le spese di perizia.

## 12.7 LOTTA ANTI RICICLAGGIO

Alla luce della rigida politica anti-riciclaggio applicata tra i soci, nel caso in cui un potenziale socio venga identificato dai controllori interni come non conforme ai criteri anti-riciclaggio richiesti in ottemperanza alla normativa e alla politica dei soci in vigore, è già stato concordato tra i soci che ciascuno di essi si riserverà il diritto di rifiutare l'ingresso nella Società di questo potenziale nuovo socio. In questo caso, il socio interessato dovrà informare la Società e gli altri soci e informare il Comitato Direttivo prima della data di entrata in vigore di qualsiasi Trasferimento previsto dallo Statuto o di qualsiasi atto separato stipulato con tutti i soci.

## ARTICOLO 13 – DIRITTI E OBBLIGHI LEGATI ALLE AZIONI

- a) Ogni Azione dà diritto ad una quota degli utili, del patrimonio sociale e alla quota di liquidazione in proporzione alla percentuale del capitale che rappresenta
- b) I soci assumono a proprio carico le perdite solo fino a concorrenza dell'ammontare dei loro contributi.  
I diritti e gli obblighi connessi alla partecipazione seguono il titolo in qualsiasi mano essa passi.  
La proprietà di una azione comporta automaticamente il rispetto dello Statuto e delle decisioni dei soci.
- c) Ogni qualvolta sia necessario possedere più Azioni per esercitare un qualsiasi diritto, i possessori di Azioni isolate o di un numero di Azioni inferiore al numero richiesto possono esercitare tale diritto solo a condizione che essi prendano a proprio carico

il raggruppamento e/o l'acquisto o la vendita delle Azioni necessarie.

## ARTICOLO 14 – IL PRESIDENTE

### 14.1. NOMINA

La Società è rappresentata nei confronti dei terzi, gestita e amministrata da un Presidente, che può essere una persona fisica o giuridica, socio o meno della Società.

Quando una persona giuridica è nominata Presidente, essa esercita le sue funzioni tramite uno dei suoi funzionari. Può, tuttavia, nominare qualsiasi persona fisica come suo rappresentante permanente, comunicandone l'intenzione alla Società. Questi informerà quindi la Società di tale nomina e di qualsiasi cambiamento che possa verificarsi nel contesto di tale nomina e invierà alla Società le informazioni relative all'identità e ai dati di contatto del rappresentante permanente.

Il funzionario della suddetta persona giuridica, nonché, se del caso, il rappresentante permanente che verrebbe nominato da quest'ultimo, sono soggetti alle stesse condizioni ed obblighi e incorrono nella stessa responsabilità civile e penale che incomberebbe loro se fossero presidente a titolo personale, fatta salva la responsabilità solidale della persona giuridica che rappresentano.

Ad eccezione del primo Presidente nominato nel presente Statuto, il Presidente è nominato, rinnovato e sostituito con decisione del Collegio dei Soci.

Il mandato del Presidente è di tre (3) esercizi, rinnovabile. Il suo mandato cessa al termine della consultazione annuale dell'insieme dei soci chiamati a pronunciarsi sul bilancio dell'esercizio trascorso e di quello in corso nell'anno di scadenza del mandato.

Il mandato del Presidente è rinnovabile senza limitazioni per decisione del Comitato Direttivo.

Il suo eventuale compenso è fissato con decisione del Comitato Direttivo.

### 14.2 CESSAZIONE DELLE FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Le funzioni del Presidente cessano in caso di decesso, dimissioni, revoca, scadenza del mandato o di avvio di una delle procedure, nei suoi confronti, di cui al Libro VI del Codice di Commercio. In caso di decesso o di incapacità del Presidente di esercitare le sue funzioni per un periodo superiore a tre mesi, egli è sostituito da una decisione collettiva dei soci per la restante durata del suo mandato.

Il Presidente può dimettersi dalla carica con un preavviso di tre (3) mesi, che può tuttavia essere ridotto dal Comitato Direttivo durante il periodo di decisione di sostituire il Presidente dimissionario. Le dimissioni del Presidente sono ammissibili solo se indirizzate a ciascuno dei soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnate a mano.

Il Presidente può essere destituito ad nutum, senza preavviso né indennizzo (fatta salva la

ripartizione dei danni in caso di licenziamento improvviso o di licenziamento deciso in circostanze abusive o vessatorie), dai soci riuniti su parere del Comitato Direttivo. Il rappresentante permanente della persona giuridica del Presidente può essere revocato alle stesse condizioni mediante una delibera del Comitato Direttivo.

### **14.3 POTERI**

Il Presidente gestisce e amministra la Società nel rispetto dei poteri conferiti alla collettività dei soci e al Comitato Direttivo. Egli è investito dei più ampi poteri per agire in ogni circostanza per conto della Società nei limiti dell'oggetto sociale.

Nei rapporti con i terzi, il Presidente rappresenta la Società ed è investito dei più ampi poteri per agire in ogni circostanza in nome e per conto della Società.

Nei rapporti con i soci, il Presidente può compiere tutti gli atti di direzione, di disposizioni, gestione e amministrazione della Società, nei limiti dell'oggetto sociale e dei poteri espressamente conferiti dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto alle decisioni collegiali dei soci e del Comitato Direttivo.

La Società è vincolata anche da atti del Presidente che non rientrano nell'oggetto sociale, a meno che non dimostri che il terzo è a conoscenza del fatto che l'atto ha ecceduto tale oggetto o che non può esserne stato ignaro, date le circostanze, escludendo che la mera pubblicazione dello Statuto sia sufficiente a costituire tale prova.

### **14.4 – DELEGA DEI POTERI**

Il Presidente può delegare a persona di sua scelta alcuni dei suoi poteri per l'esercizio di specifiche funzioni o per il compimento di determinati atti, dovendo comunque tale persona essere o un dipendente o il legale rappresentante del Presidente, di un socio o di una società collegata.

## **ARTICOLO 15 – DIRETTORE GENERALE**

### **15.1. NOMINA**

Un Direttore Generale, persona fisica, può essere nominato dal Presidente della Società.

Il Direttore Generale è autorizzato a rappresentare la Società nei confronti dei terzi nei limiti dei poteri di cui all'art. 15.2.

La carica di Direttore Generale non è remunerata.

Il Direttore Generale svolge le proprie funzioni per tutta la durata del mandato del Presidente.

Il Direttore Generale ha il diritto di dimettersi dalla carica, con l'obbligo di rispettare un preavviso di due (2) mesi, che può essere ridotto quando i soci decidono di sostituire il Direttore Generale.

Può essere revocato ad nutum, senza preavviso né indennizzo (fatta salva la ripartizione

dei danni in caso di revoca improvvisa o di revoca decisa in circostanze abusive o vessatorie) per decisione dei soci che si pronunciano alle condizioni previste dall'articolo 19 dello Statuto.

In caso di dimissioni, impedimento o decesso del Presidente, il Direttore Generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina di un nuovo Presidente.

## 15.2. POTERI DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è investito degli stessi poteri del Presidente.

## 15.3 DELEGA DEI POTERI

Il Direttore Generale può delegare a una persona di sua scelta alcuni dei suoi poteri per lo svolgimento di specifiche funzioni o per l'esecuzione di determinati atti; tale persona, tuttavia, deve essere un dipendente, di un socio o di una qualsiasi Società collegata dell'Azionista di maggioranza. A tale riguardo, il Direttore Generale adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto di tutte le disposizioni del presente Statuto. In caso di cambiamento del Direttore Generale, le vigenti deleghe di poteri restano in forza, salvo espressa revoca da parte del nuovo Direttore Generale o del Presidente.

## ARTICOLO 16 – COMITATO DIRETTIVO

Viene istituito un consiglio di amministrazione (il « **Comitato Direttivo** »), la cui composizione e esercizio sono definiti tra i soci mediante un atto distinto.

## ARTICOLO 17 – RAPPRESENTANZA SOCIALE

Qualora all'interno della Società sia presente un comitato sociale ed economico, i membri della delegazione del personale di detto comitato esercitano i diritti definiti dall'art. L. 2312-76 del Codice del Lavoro esclusivamente presso il Presidente della Società.

## ARTICOLO 18 - ACCORDI TRA LA SOCIETÀ E I DIRIGENTI O I SOCI

Ogni accordo di cui all'articolo L. 227-10, comma 1, deve essere portato a conoscenza dei Revisori dei conti ed essere approvato dalla collettività dei soci alle condizioni maggioritarie di cui all'articolo 19 del presente statuto.

Il Revisore dei conti presenta ai soci un rapporto sulla conclusione e sull'esecuzione degli accordi conclusi con il socio unico, o con i soci interessati nel caso di più soci, nel corso dell'esercizio trascorso. I partner si pronunciano su questo rapporto durante la decisione collettiva che delibera sui conti di tale esercizio.

Gli accordi non approvati producono comunque i loro effetti, con l'interessato ed eventualmente il Presidente e gli altri dirigenti che ne devono sopportare le conseguenze dannose per la Società.

I divieti previsti dall'articolo L.225-43 del Codice di Commercio si applicano, alle condizioni previste dal presente articolo, al Presidente e ai dirigenti della Società.

## ARTICOLO 19 - DECISIONI COLLETTIVE DEI SOCI

Le decisioni collegiali dei soci sono prese con la frequenza richiesta dagli interessi della Società, su iniziativa del Presidente o Direttore Generale (o, in caso di procedura di liquidazione della Società, del liquidatore), o su richiesta di qualsiasi socio che detenga almeno il 20% del capitale e dei diritti di voto della Società, o del o dei revisori dei conti.

L'autore dell'avviso di convocazione è tenuto a comunicare a ciascun socio tutti i documenti e le informazioni necessarie per la presa di decisione.

Le decisioni collegiali dei soci sono prese, a scelta dell'autore della consultazione, o in assemblea generale presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, o con qualsiasi mezzo, comprese le videoconferenze e le conferenze telefoniche, che consenta l'identificazione dei partecipanti e ne garantisca l'effettiva partecipazione, o mediante consultazione per corrispondenza. Tutti i mezzi di telecomunicazione possono essere utilizzati per comunicare le decisioni.

In alternativa, i soci possono adottare decisioni collettive anche mediante un atto privato firmato da tutti i soci, senza consultazione o convocazione, o mediante consultazione scritta. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni collettive di persona o per procura. Ogni azione dà diritto ad un voto. Il diritto di voto connesso alle Azioni è proporzionale al capitale che esse rappresentano.

### 19.1. ASSEMBLEA GENERALE

Ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni collegiali, o in remoto, per teleconferenza, alle condizioni previste dalla legge e dal presente Statuto, indipendentemente dal numero di Azioni in suo possesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci mediante semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e per posta elettronica, previo consenso del socio, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le convocazioni comprendono le informazioni sul giorno, l'ora e il luogo, nonché l'ordine del giorno della riunione.

In tutti i casi in cui tutti i soci sono presenti o rappresentati, essi devono validamente incontrarsi tra di loro con un preavviso verbale e senza indugio.

La decisione di approvare il bilancio deve essere presa obbligatoriamente nel quadro di un'assemblea generale. Altre decisioni di competenza della collettività dei soci possono essere prese mediante qualsiasi altra procedura prevista dal presente Statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o Direttore Generale se ve ne é uno, o, in loro assenza, da un socio appositamente designato dall'assemblea.

Un socio può farsi rappresentare, per l'adozione di decisioni collegiali, da qualsiasi persona di sua scelta, socio o meno, che deve giustificare il suo mandato comunicandolo al presidente dell'assemblea con qualsiasi mezzo scritto e in particolare via fax o e-mail.

Nel caso di votazione a distanza mediante modulo di voto elettronico, o di votazione per delega con firma elettronica, il voto è esercitato alle condizioni previste dalla normativa vigente, sia sotto forma di firma elettronica sicura ai sensi del decreto n. 2001-272 del 30 marzo 2001, sia sotto forma di un processo di identificazione affidabile che ne garantisca il collegamento con l'atto cui si riferisce.

Ad ogni assemblea sarà redatto un foglio di presenza che riporterà l'identità di ciascun socio, il numero delle Azioni e il numero dei voti da lui detenuti, debitamente sottoscritto dai soci presenti o dai loro rappresentanti su presentazione delle deleghe che saranno allegate al foglio di presenza, e che sarà certificato dal Presidente di seduta dopo essere stato debitamente vistato dai soci presenti o dai loro rappresentanti.

## **19.2 CONSULTAZIONE**

In caso di consultazione scritta, il testo delle delibere e la documentazione necessaria per informare i soci vengono inviati a ciascuno di essi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica, se il socio ha dato il suo previo consenso. I soci dispongono di un periodo di tempo di 15 giorni dal ricevimento delle proposte di delibera per esprimere il loro voto, che può essere espresso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica. Il socio che non abbia risposto entro tale termine è considerato astenuto dalle delibere.

L'esito della consultazione scritta è riportato in un verbale redatto e firmato dal Presidente. Il presente verbale menziona la risposta di ciascun socio.

## **19.2 PROCESSI VERBALI**

I verbali delle decisioni collettive sono redatti e firmati in registri tenuti in conformità alle disposizioni di legge in vigore. Copie o estratti delle delibere dei soci sono validamente certificati dal presidente o anche dal Direttore Generale, se ve ne é uno e ha i poteri per farlo. Durante la liquidazione della Società, la loro certificazione è validamente effettuata dal liquidatore.

## **ARTICOLO 20 - REQUISITI DI MAGGIORANZA PER LE DECISIONI COLLETTIVE**

### **20.1 DECISIONI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEI SOCI**

Le seguenti decisioni sono di competenza della collettività dei soci:

- La nomina, il rinnovo e la revoca del Presidente ;
- La nomina o il rinnovo dell'incarico del/i revisore/i dei conti ;
- L'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione dell'utile e la distribuzione di dividendi, riserve o premi ;

- L'approvazione del rapporto del o dei revisori dei conti sugli accordi di cui all'articolo L. 227-10 del Codice di Commercio;
- Il discarico del Presidente e, ove applicabile, del Direttore Generale;
- Eventuali modifiche statutarie (ad eccezione del trasferimento della sede legale all'interno dello stesso dipartimento);
- Eventuali aumenti, riduzioni, ammortamenti del capitale sociale;
- Qualsiasi emissione o assegnazione, immediata o differita, diretta e/o indiretta, di titoli o diritti che possano dare accesso al capitale e/o ai diritti di voto della Società o delle sue controllate;
- Qualsiasi fusione, scissione, conferimento parziale di beni o qualsiasi altra riorganizzazione, qualsiasi trasformazione della Società in una società di altra forma;
- L'estensione della durata della Società;
- Scioglimento della Società, nomina del liquidatore, liquidazione e approvazione del bilancio in caso di liquidazione, nomina di qualsiasi rappresentante legale (compreso in particolare qualsiasi rappresentante ad hoc e/o conciliatore), fissandone la remunerazione;
- Qualsiasi cessione di beni per un importo unitario superiore a 50.000 euro;
- Qualsiasi altra decisione riservata ai soci ai sensi delle disposizioni di legge.

## 20.2 QUORUM E MAGGIORANZA

### 20.2.1 QUORUM

Ogni decisione collettiva dei soci è validamente adottata, in prima convocazione, solo se tutti i soci che detengono almeno il dieci per cento (10%) dei diritti di voto della Società sono presenti o rappresentati. In seconda convocazione non è richiesto il quorum, fermo restando che, salvo casi di emergenza, la seconda riunione non può essere tenuta prima di quindici (15) giorni.

### 20.2.2 MAGGIORANZE

#### DECISIONI CHE RICHIEDONO L'UNANIMITÀ DEI SOCI

Le decisioni per le quali è richiesta l'unanimità per legge, così come quelle che aumentano gli oneri di un socio, devono essere prese all'unanimità dei soci.

#### ALTRE DECISIONI

Qualsiasi altra decisione di competenza della collettività soci deve essere presa a maggioranza del **novanta per cento (90%) dei diritti di voto** dei soci presenti (o considerati presenti) o rappresentati.

## ARTICOLO 21- REGISTRO DELLE DECISIONI

Ogni decisione collegiale dei soci, diversa da un atto con firma privata, deve essere riportata in un verbale redatto e firmato dal Presidente e, se del caso, dal presidente di seduta.

Il verbale riporta la data e, ove applicabile, la sede della riunione, il cognome, il nome e la qualifica del Presidente di seduta, i cognomi e i nomi dei soci presenti o rappresentati o che hanno votato, con menzione del numero dei diritti di voto spettanti a ciascuno di essi e delle

condizioni di esercizio del diritto di voto, la documentazione e i rapporti presentati ai soci, l'eventuale sintesi delle discussioni, i testi delle decisioni poste in votazione e i risultati delle votazioni.

Il verbale è redatto e firmato dal Presidente e trascritto, così come gli atti con firma privata, in appositi registri iscritti e siglati dal Tribunale Commerciale o redatto secondo le modalità previste dall'art. R. 227-1-1 del Codice di Commercio.

Copie o estratti delle delibere dei soci sono validamente certificati dal Presidente o dal Direttore Generale, se ve ne é uno.

## ARTICOLO 22 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI SOCI

Tutti i soci hanno il diritto di esaminare da soli, presso la sede sociale, i seguenti documenti relativi agli ultimi tre esercizi: conti annuali individuali ed eventualmente consolidati, rapporti presentati ai soci e verbali delle decisioni collettive.

In vista della loro approvazione, il bilancio d'esercizio, il bilancio individuale e, se del caso, il bilancio consolidato, il rapporto del revisore dei conti, il rapporto sulla gestione, ogni altro rapporto o documento richiesto dalla legislazione vigente e il testo delle proposte di deliberazione sono messi a disposizione dei soci almeno otto (8) giorni prima della data in cui sono chiamati ad approvarli. Essi sono inviati a ciascun socio che ne faccia richiesta entro tale scadenza.

Per ogni altra consultazione, il Presidente o il Direttore Generale della Società, se esiste e se ne ha il potere, trasmette o consegna ai soci, prima che siano invitati a prendere le loro decisioni, il testo delle bozze di deliberazione e i rapporti sulle bozze di deliberazione, nonché, se necessario, il rapporto del revisore dei conti e dei revisori con incarichi straordinari.

Uno o più soci che rappresentino almeno il cinque per cento (5%) del capitale sociale possono, due volte l'anno fiscale, porre domande per iscritto al Presidente o al Direttore Generale della Società qualora sussistano fatti che possano compromettere la continuità delle operazioni.

## ARTICOLO 23 – ANNO FISCALE

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

In deroga, il primo esercizio finanziario decorre dalla data di registrazione della Società fino al 31 dicembre [\_\_\_\_\_].

## ARTICOLO 24 - BILANCIO ANNUALE

Il Presidente tiene una regolare contabilità delle attività sociali a norma di legge. Alla chiusura di ogni esercizio il Presidente redige un inventario delle varie attività e passività esistenti a tale data, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.

Egli redige inoltre il bilancio d'esercizio e, anche quando ciò non è obbligatorio in virtù di

disposizioni legali e regolamentari, il rapporto di cui ai punti I e II dell'articolo L. 232-1 del Codice di Commercio e dei relativi testi d'applicazione.

Il Presidente comunica il bilancio al revisore dei conti in tempo utile per consentirgli di effettuare i controlli.

I soci approvano il bilancio annuale entro un periodo massimo di sei mesi dalla fine di ogni anno fiscale.

## ARTICOLO 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La collettività dei soci nomina, anche quando ciò non sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge e regolamentari, per la durata, alle condizioni e con la missione prevista dalla legge, in particolare per quanto riguarda la revisione del bilancio d'esercizio, uno o più Revisori legali dei conti e, se del caso, uno o più Revisori supplenti, nell'ambito di una revisione legale dei conti classica o della revisione legale dei conti riservata alle piccole imprese.

I Revisori legali dei conti devono essere invitati a partecipare a tutte le decisioni collegiali alle stesse condizioni dei soci.

Prima di ogni decisione collegiale, qualunque ne sia la forma, i Revisori legali dei conti devono mettere a disposizione presso la sede sociale tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della loro missione.

## ARTICOLO 26- DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DELLE PERDITE DI ESERCIZIO

Il conto economico, che sintetizza i proventi e gli oneri dell'esercizio, presenta per differenza, al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti, il risultato dell'esercizio.

Almeno il cinque per cento dell'utile d'esercizio, detratte le eventuali perdite pregresse, viene detratto per costituire il fondo di riserva legale. Tale deduzione cessa di essere obbligatoria quando il fondo di riserva raggiunge un decimo del capitale sociale; riprende quando, per qualsiasi motivo, la riserva legale scende al di sotto di tale decimo.

L'utile d'esercizio distribuibile è costituito dall'utile dell'esercizio, dedotte le eventuali perdite pregresse e le somme trasferite a riserva, in conformità alla legge e al presente statuto, più gli eventuali utili portati a nuovo.

I soci possono decidere di distribuire le somme prelevate dalle riserve a loro disposizione, precisando che i dividendi saranno prelevati in via prioritaria dall'utile dell'esercizio.

Salvo il caso di riduzione del capitale sociale, non può essere effettuata alcuna distribuzione ai soci quando il patrimonio netto è, o diventerebbe per effetto di tale distribuzione, inferiore all'ammontare del capitale effettivamente sottoscritto alla data in questione, aumentato delle riserve che la legge o il presente statuto non consentono di distribuire. I movimenti di eccedenza non sono distribuibili. Possono essere incorporati in tutto o in parte del capitale.

Le eventuali perdite, dopo l'approvazione del bilancio, saranno riportate a nuovo per essere compensate con gli utili successivi fino alla loro liquidazione.

## ARTICOLO 27 - LIQUIDAZIONE

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge inderogabili in vigore, la liquidazione della Società dovrà avvenire nel rispetto delle norme di seguito riportate.

I soci nominano, alle condizioni di quorum stabilite per le decisioni collettive, tra i soci o al di fuori di essi, uno o più liquidatori di cui determinano le funzioni e la remunerazione.

Tale nomina pone fine alle funzioni dei dirigenti e, salvo diversa decisione dei soci, a quelle del Revisore dei conti. Essa non pone fine alle funzioni dei membri del Comitato Direttivo.

I soci possono sempre licenziare o sostituire i liquidatori ed estendere o limitare i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori è conferito, salvo diversa decisione dei soci, per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori hanno, congiuntamente o separatamente, i più ampi poteri per realizzare, ai prezzi, agli oneri e alle condizioni da essi comunicati, tutte le attività della Società e per estinguere le sue passività.

Il liquidatore o i liquidatori possono, durante il processo di liquidazione, effettuare distribuzioni intermedie e, al termine del processo di liquidazione, distribuire il saldo disponibile senza essere obbligati a rispettare alcuna formalità di pubblicazione o deposito di fondi.

Il liquidatore o i liquidatori, anche separatamente, hanno il diritto di rappresentare la Società nei confronti di terzi e di agire in giudizio davanti a tutti i tribunali, sia in domanda che in difesa.

Durante il processo di liquidazione, i soci saranno consultati tutte le volte che l'interesse della Società lo richiederà.

I soci sono validamente consultati da uno o più liquidatori che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

I soci deliberano alle stesse condizioni di quorum e di maggioranza di prima dello scioglimento.

Al termine della liquidazione, i soci decidono sul conto di liquidazione finale, sull'assolvimento della gestione del liquidatore o dei liquidatori e sull'assolvimento del loro mandato.

Essi registrano, alle stesse condizioni, la chiusura della liquidazione.

Qualora i liquidatori trascurino di consultare i soci, il presidente del tribunale commerciale, deliberando secondo la procedura accelerata nel merito, può, su richiesta di qualsiasi socio, designare un mandatario per effettuare tale consultazione.

Qualora i soci non siano in grado di deliberare o rifiutino di approvare il bilancio della

liquidazione, la decisione viene presa con decisione del tribunale commerciale su richiesta del liquidatore o di qualsiasi parte interessata.

L'importo del patrimonio netto residuo, dopo il rimborso del valore nominale delle azioni, è ripartito in proporzione alle partecipazioni di ciascun socio.

All'atto del rimborso del capitale sociale, l'onere per le eventuali imposte che la Società dovesse essere tenuta a trattenere alla fonte sarà distribuito con le stesse modalità.

## ARTICOLO 28 – SPESE DI COSTITUZIONE

Tutte le spese i diritti e gli onorari relativi alla costituzione della Società ed eventuali spese i diritti e gli onorari successivi o conseguenti saranno addebitati dalla Società al conto spese generali e ammortizzati prima di qualsiasi distribuzione di utili.

## ARTICOLO 29 – COSTITUZIONE DELLA SOCIETA

### 29.1 IL PRIMO PRESIDENTE

Il Primo Presidente della Società é :

Il Presidente è nominato per un periodo di tre (3) esercizi, il suo mandato termina durante le decisioni dei soci che si pronunciano sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre [2022/2023].

### 29.2 ATTI DA COMPIERE

Per ottenere l'iscrizione della Società nel Registro del Commercio e delle Società, devono essere espletate le seguenti formalità:

- pubblicazione di un avviso su un giornale autorizzato a ricevere avvisi legali nel dipartimento della sede legale,
- deposito presso l'anagrafe competente dei documenti di cui ai testi in vigore. A tal fine, i pieni poteri sono conferiti al portatore di un originale del presente documento; e domanda di iscrizione della Società nel Registro del Commercio e delle Società.

In conformità alla legge, la Società avrà personalità giuridica solo a partire dalla data di iscrizione nel Registro del Commercio e delle Società.

Le spese, i diritti e gli onorari di cui al presente documento e le loro conseguenze sono a carico della Società.

### 29.3 OBBLIGHI ASSUNTI PER CONTO DELLA SOCIETA IN COSTITUZIONE

La Società avrà personalità giuridica solo a partire dal giorno della sua iscrizione nel Registro del Commercio e delle Società di Tolone.

Tuttavia, prima della firma dello Statuto, gli atti indicati in una dichiarazione acclusa

all'Allegato 1 sono stati compiuti per conto della Società in costituzione, indicando, ove applicabile, per ciascuno di essi l'impegno che ne deriverebbe per la Società.

La presente dichiarazione è stata depositata nei termini di legge presso la futura sede legale, a disposizione dei futuri azionisti che hanno potuto prenderne visione, come riconosciuto da tutti i sottoscritti. Questa dichiarazione rimarrà allegata allo Statuto.

La registrazione della Società comporta automaticamente l'assunzione da parte della stessa dei suddetti impegni.

Il sottoscritto autorizza espressamente il PARTNER A a svolgere per conto della Società, in attesa dell'iscrizione nel Registro del Commercio e delle Società, i seguenti impegni previsti dalle disposizioni del Contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese stipulato tra le parti, e cioè :

La registrazione della Società comporta automaticamente l'assunzione dei suddetti atti e impegni, che si considerano assunti dalla Società fin dall'inizio.

A partire dalla data di registrazione, tutte le spese relative alla costituzione saranno a carico della Società, che dovrà ammortizzarle prima di qualsiasi distribuzione di utili e al più tardi entro cinque (5) anni.

Al Presidente sono conferiti pieni poteri, con facoltà di sostituirsi, per espletare le formalità di pubblicazione relative alla costituzione della Società e, in particolare, per

- firmare e far pubblicare l'avviso di costituzione su un giornale di avvisi legali nel dipartimento della sede centrale; e
- espletare tutte le formalità per l'iscrizione della Società nel Registro del Commercio e delle Società.

## ARTICOLO 30 - CONTROVERSIE

I soci si adopereranno per risolvere in via amichevole eventuali controversie che dovessero sorgere nel quadro di funzionamento della Società o della sua liquidazione, sia tra i soci sia tra la Società e i soci stessi, in relazione agli affari societari e/o all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto.

In mancanza di un accordo amichevole entro un (1) mese dal verificarsi della controversia, i soci e, se del caso, la Società si impegnano, prima dell'avvio di una qualsiasi procedura legale, a fare un tentativo di mediazione sotto l'egida della sezione Grand Sud della Corte Europea di Arbitrato e Mediazione. L'Utente accetta che tale mediazione sia soggetta al regolamento interno della CEAM, accessibile al seguente indirizzo [www.cour-europe-arbitrage.org](http://www.cour-europe-arbitrage.org).

Durante il periodo di mediazione, le Parti si astengono dall'intentare azioni legali l'una contro l'altra ai sensi della presente Convenzione.

In nessun caso al mediatore sarà affidata una missione arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 21-3 della legge n. 95-125 dell'8 febbraio 1995, le Parti hanno deciso di assoggettare la mediazione al principio di riservatezza.

I costi della mediazione saranno sostenuti in egual misura da ciascuna delle Parti coinvolte nella mediazione.

Le Parti convengono che la mediazione si conclude a seguito della conclusione di un accordo di mediazione, con la constatazione del fallimento della mediazione, con la risoluzione del presente accordo di mediazione da parte di tutte le Parti coinvolte nella mediazione, o con la scadenza del termine per la mediazione.

### **Recapito della Sezione Grand Sud della Corte Europea di Mediazione**

L'attuazione della procedura di mediazione può essere effettuata per posta elettronica o, in mancanza di avviso di ricevimento, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo postale della cancelleria: Faculté de droit et science politique de Nice, CERDP - Section Grand Sud de la Cour européenne d'arbitrage Avenue du Doyen-Louis-Trotabas (ex Ave Robert Schuman), 06050 NIZZA Cedex 1

Telefono : 04 92 15 70 11. Indirizzo di posta elettronica : [ceagrandsud@unice.fr](mailto:ceagrandsud@unice.fr) ou [grandsud@cour-europe-arbitrage.org](mailto:grandsud@cour-europe-arbitrage.org)

In mancanza di un accordo amichevole entro un (1) mese dalla presentazione del rapporto del mediatore, i soci e, se del caso, la Società recuperano la piena libertà di attuare qualsiasi azione o procedura e, se del caso, sottopongono la questione ai tribunali competenti alle condizioni di diritto comune.

Fatto a  
Li

In quattro copie originali

#### **PARTNER A**

Rappresentato da [identità]

#### **PARTNER B**

Rappresentato da [identità]

**PARTNER C**

Rappresentato da [identità]

**PARTNER D**

Rappresentato da [identità]

Il Presidente<sup>(\*)</sup>

(\*) Precedere la firma con la menzione manoscritta  
*"Buono per accettazione delle funzioni di Presidente"*

**XXX Società per azioni semplificata con capitale sociale di [\*] €.  
Sede legale:**

**ALLEGATO 1**

**DICHIARAZIONE DEGLI ATTI COMPIUTI PER CONTO DELLA SOCIETÀ IN  
COSTITUZIONE PRIMA DELLA FIRMA DELLO STATUTO**

PARTNER A  
Rappresentato da [identità]

PARTNER B  
Rappresentato da [identità]

PARTNER C  
Rappresentato da [identità]

PARTNER D  
Rappresentato da [identità]

**XXX Società per azioni semplificata con capitale sociale di [\*] €.  
Sede legale:**

**ALLEGATO 2**

**ELENCO DEI FUTURI PARTNER  
SOTTOSCRITTORI DI AZIONI NUMERARIE  
E RENDICONTO DEI VERSAMENTI**